



Rapporto esplicativo riguardante la modifica dell'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), stato al 15 giugno 2015

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Panoramica delle modifiche.....	6
3	La regolamentazione in dettaglio	9
3.1	Spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall'aria Articoli 4-6	9
3.2	Inquinanti organici persistenti Allegato 1.1 nuova versione.....	11
3.3	Sostanze organiche alogenate Allegato 1.2 nuova versione	15
3.4	Mercurio Allegato 1.7 nuova versione.....	16
3.5	Sostanze con effetti ignifughi Allegato 1.9 numero 2.....	21
3.6	Sostanze di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 Allegato 1.17 numero 2 capoverso 4 ^{bis}	21
3.7	Detersivi per tessili, prodotti di pulizia e disodorizzanti Allegato 2.1 numero 3 capoversi 3 ^{bis} -4, allegato 2.2 numero 2 capoversi 4-5 e numero 3 capoversi 3 ^{bis} -4	23
3.8	Prodotti disgelanti Allegato 2.7 numero 2 lettera f, numero 3.1 capoversi 2-4 e numero 3.3 capoverso 2 lettera b	25
3.9	Materie plastiche, loro monomeri e additivi Allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettera e ^{bis} e capoverso 1 ^{bis} , nonché numero 6 capoverso 5	28
3.10	Prodotti refrigeranti Allegato 2.10 numero 1 capoverso 4, numero 2.1 capoverso 3 lettera a cifra 2, lettera b cifre 3-4, numero 2.2 capoverso 3 ^{bis} , capoverso 5 lettera a e capoverso 6, numero 2.2 ^{bis} , numero 2.3 capoverso 2, numero 3.2.2, numero 5 capoverso 2 lettera b e capoversi 4-5, numero 7	30
3.11	Prodotti estinguenti Allegato 2.11 numero 3 e numero 7 capoverso 3	32
3.12	Pile Allegato 2.15 numero 3 capoversi 1 e 2 lettera c, numero 6.1 capoverso 3, numero 6.2, numero 6.3 capoverso 2 e numero 7 capoversi 1 e 1 ^{bis}	32
3.13	Disposizioni particolari concernenti i metalli Allegato 2.16 numero 1bis, numero 5.1, numero 5.3, numero 5.5 capoversi 1-2, numero 7 capoversi 2-4.....	35
3.14	Apparecchiature elettriche ed elettroniche Allegato 2.18 numero 3 capoverso 1 lettera c.....	37
3.15	Rimandi nell'ORRPChim ad altri atti normativi della legislazione sui prodotti chimici	37
4	Ripercussioni.....	38

4.1	Economia.....	38
4.2	Confederazione e Cantoni	41
5	Relazione con il diritto internazionale e il principio Cassis de Dijon	42

Rapporto esplicativo riguardante la modifica dell'ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi

Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim)

1 Situazione iniziale

L'ORRPChim entrata in vigore il 1° agosto 2005 comprende disposizioni speciali per i prodotti chimici che per le loro proprietà o in seguito al loro impiego possono costituire un pericolo particolare per l'uomo e l'ambiente. Per 35 gruppi di sostanze chimiche o di prodotti, l'ORRPChim contiene restrizioni e divieti di fabbricazione, di immissione sul mercato e d'impiego come pure requisiti speciali per quanto attiene all'etichettatura e allo smaltimento compatibili con la legislazione dell'UE. I relativi requisiti europei sono stati stabiliti in dieci atti normativi di base, che a loro volta sono già stati oggetto di numerosi adeguamenti e modifiche e che vengono continuamente aggiornati alle nuove conoscenze in fatto di rischi e allo stato della tecnica. L'ORRPChim rispecchia inoltre le prescrizioni concernenti i prodotti della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (RS 0.814.03) nonché del Protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti (RS 0.814.325). Nell'UE queste prescrizioni sono contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004 (regolamento POP).

Dall'ultimo adeguamento dell'ORRPChim, la legislazione dell'UE ha nuovamente subito importanti modifiche. Per evitare che le disposizioni svizzere divergano in futuro da quelle dell'UE, occorre modificare per la quarta volta l'ORRPChim e adeguarla alle nuove disposizioni dell'UE. Nella sostanza si tratta di adeguamenti all'allegato XVII (sostanze soggette a limitazioni per determinati impieghi) del regolamento REACH [1], [2], [3], [4], [5], [6], all'allegato I del regolamento sugli inquinanti organici persistenti [7], [8], della direttiva sulle pile [9], [10] e alle liste delle sostanze consentite nei componenti per veicoli [11], [12]. In sintonia con la legislazione dell'UE, occorre altresì fissare un termine a partire dal quale la fabbricazione di cloro-soda con il metodo dell'amalgama non sarà più consentita [13], [14].

Di seguito sono riportati per intero i titoli degli atti normativi e dei documenti sopra menzionati.

- [1] Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
- [2] Regolamento (UE) n. 847/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la

restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda il mercurio, GU L 253 del 20.9.2012, pag. 1.

- [3] Regolamento (UE) n. 848/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda i composti di fenilmercurio, GU L 253 del 20.9.2012, pag. 5.
- [4] Regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici, GU L 328 del 7.12.2013, pag. 69.
- [5] Regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda i composti del cromo VI, GU L 90 del 26.3.2014, pag. 1.
- [6] Regolamento (UE) n. 474/2014 della Commissione, dell'8 maggio 2014, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda la sostanza 1,4-diclorobenzene, GU L 136 del 9.5.2014, pag. 19.
- [7] Regolamento (UE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo agli inquinanti persistenti organici e che modifica la direttiva 79/117/CEE, GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
- [8] Regolamento (UE) n. 519/2012 della Commissione del 19 giugno 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I, GU L 159 del 20.6.2012, pag. 1.
- [9] Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE, GU L 266 del 26.9.2004, pag. 1.
- [10] Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione, GU L 329 del 10.12.2013, pag. 5.
- [11] Direttiva 2000/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli fuori uso, GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.
- [12] Direttiva 2013/28/UE della Commissione, del 17 maggio 2013, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso, GU L 135 del 22.5.2013, pag. 14.

- [13] Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
- [14] Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 34.

A maggio 2013, la sesta Conferenza delle Parti (COP6) alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) ha deciso di includere gli esabromociclododeceni (HBCDD) nell'allegato A della Convenzione. La decisione della COP6 comporta quindi la necessità di completare le attuali prescrizioni concernenti gli HBCDD nell'ORRPChim.

A prescindere dagli sviluppi nell'ambito della normativa UE e del diritto internazionale, le esperienze acquisite nell'esecuzione e i riscontri forniti dall'industria mettono in evidenza la necessità di modificare alcune disposizioni dell'ORRPChim. Nell'ambito del presente avamprogetto, questa necessità di modifica riguarda alcune disposizioni concernenti l'autorizzazione d'impiego per lo spruzzamento e lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall'aria nonché le disposizioni concernenti i prodotti disgelanti. Inoltre occorre aggiornare le attuali prescrizioni – dipendenti dallo stato della tecnica – per il mercurio (per gli strumenti di misurazione cfr. il riferimento [2], e sostanze ausiliarie). Inoltre sono stati effettuati altri piccoli adeguamenti in relazione alla tasso di smaltimento anticipata per le pile, alle disposizioni concernenti le sostanze «stabili nell'aria» (gas serra sintetici) e i prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono come pure ai requisiti concernenti la documentazione delle domande di autorizzazioni eccezionali per l'immissione in commercio e l'impiego di sostanze disciplinate nell'allegato 1.17.

2 Panoramica delle modifiche

Di seguito viene presentata una sintesi delle proposte di modifica dell'ORRPChim.

Modifiche che tengono conto della normativa UE e del diritto internazionale (CLRTAP e POP COP):

- sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di esaclorobutadiene (HCBD) e di preparati contenenti HCBD. Gli oggetti che contengono HCBD non possono essere immessi sul mercato;
- i vigenti divieti di immissione sul mercato e di impiego di esabromociclododeceni (HBCDD) e preparati contenenti HBCDD sono integrati con un divieto di immissione sul mercato di oggetti che contengono HBCDD. Inoltre è vietata la fabbricazione di HBCDD;
- il vigente divieto di immissione sul mercato dei tipi di prodotti contenenti cloroparaffine a catena breve (SCCP) elencati in modo esaustivo è sostituito con un divieto generale di immissione sul mercato di preparati e oggetti contenenti SCCP. Inoltre sono vietati la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di SCCP;
- per rendere esplicito il riferimento al diritto internazionale, gli inquinanti organici persistenti ai sensi delle convenzioni POP e CLRTAP sono riassunti separatamente in un apposito allegato;
- da dicembre 2017, gli impianti di elettrolisi cloro-soda non potranno più utilizzare la tecnologia a celle di mercurio;
- le disposizioni che dipendono dallo stato della tecnica riguardanti le deroghe per l'immissione in commercio di strumenti di misurazione contenenti mercurio destinati ai laboratori e alla medicina sono sostituite da un elenco esaustivo di strumenti di misurazione che non possono contenere mercurio, compresi gli strumenti la cui utilizzazione richiede l'impiego di mercurio. Ne sono interessati barometri, igrometri, manometri, sfigmomanometri, tensiometri e termometri;
- sono vietate la fabbricazione e l'immissione sul mercato di determinati composti di fenilmercurio nonché di preparati e oggetti contenenti questi composti;
- il valore limite per il mercurio nelle pile a bottone viene ridotto dall'attuale 2 per cento allo 0,0005 per cento (5 mg Hg/kg);
- è fissato un termine per la deroga, attualmente a tempo indeterminato, concernente le pile contenenti cadmio destinate all'uso negli utensili elettrici senza fili;
- è vietata l'immissione in commercio di disodorizzanti e deodoranti per l'ambiente contenenti 1,4-diclorobenzene;
- a complemento delle vigenti prescrizioni concernenti la limitazione degli idrocarburi policiclici aromatici (PAH) negli pneumatici, è vietata l'immissione sul mercato di oggetti destinati al grande pubblico, se questi contengono più di 1 mg/kg nei componenti in materia plastica o in gomma che nell'uso normale vengono a contatto con la pelle o con la cavità orale delle persone;
- è vietata l'immissione sul mercato di prodotti in pelle contenenti cromo (Cr VI) che vengono in contatto con la pelle;

- l'elenco delle deroghe ai divieti riguardanti i metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente) nei componenti degli autoveicoli viene aggiornato in riferimento alla legislazione dell'UE. Come già avviene per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, viene proposto di poter effettuare in futuro questo aggiornamento tramite un'ordinanza d'ufficio.

Altre modifiche:

- in relazione alla tassa di smaltimento anticipata e all'obbligo di notifica, per le pile vengono effettuati i seguenti adeguamenti: definizione di un importo minimo della tassa di smaltimento anticipate (TSA) per ogni singola batteria, denominazione dell'organizzazione privata che gestisce la TSA e funge da organo di notifica nonché adeguata partecipazione dei settori economici esentati dalla TSA ai relativi costi dell'organizzazione privata;
- vengono precisate le disposizioni concernenti i presupposti e il coordinamento per la concessione di un'autorizzazione per lo spargimento di biocidi, prodotti fitosanitari e concimi dall'aria. In particolare, i Cantoni devono prendere posizione sul rispetto dei presupposti per l'autorizzazione e sulle disposizioni accessorie che occorrerebbe prevedere in un'eventuale autorizzazione;
- viene riformulata la prescrizione concernente l'autorizzazione eccezionale per l'impiego di mercurio come sostanza ausiliaria («catalizzatore») nelle sintesi chimiche; a decorrere dal 2018, chi vorrà impiegare mercurio dovrà presentare una domanda motivata alle autorità;
- viene ridefinita la normativa concernente l'ammissibilità dell'impiego di formiati e sottoprodotti agricoli a base di carboidrati nel servizio invernale;
- un impianto con prodotti refrigeranti «stabili nell'aria» per i quali è necessaria una deroga può essere messo in esercizio solo se il gestore di questo impianto si è previamente accertato dell'esistenza di un'autorizzazione;
- occorre fissare una scadenza per le autorizzazioni cantonali già concesse per l'allestimento di impianti con prodotti refrigeranti «stabili nell'aria»;
- viene creata una base legale per l'odierna prassi, secondo la quale l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) attribuisce agli impianti con prodotti refrigeranti «stabili nell'aria» notificati un numero, che deve essere apposto sull'impianto;
- vengono precisate le disposizioni concernenti gli impianti per la refrigerazione commerciale con freddo negativo combinabile con un freddo positivo nonché quelle riguardanti i condensatori raffreddati ad aria;
- analogamente alle vigenti prescrizioni relative all'esportazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, l'esportazione di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono deve essere possibile solo previa autorizzazione;
- per quanto concerne le domande di autorizzazioni eccezionali per l'immissione in commercio e l'impiego di sostanze disciplinate nell'allegato 1.17, d'intesa con i servizi di valutazione dell'UFAM, dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e della Segre-

teria di Stato dell'economia (SECO), l'organo di notifica deve poter rinunciare alla presentazione di determinati documenti se un richiedente non può comprovatamente procurarsi i documenti richiesti.

3 La regolamentazione in dettaglio

3.1 Spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall'aria

Articoli 4-6

Competenza per la concessione delle autorizzazioni

Secondo l'articolo 4 lettera b ORRPChim attualmente in vigore, per lo spruzzamento e lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi e concimi dall'aria è necessaria un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), che decide d'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Contrariamente al progetto sottoposto a indagine conoscitiva, che prevedeva di trasferire la competenza per le autorizzazioni ai Cantoni, tale competenza deve rimanere alla Confederazione. Contro un disciplinamento cantonale si sono espressi soprattutto i Cantoni e le organizzazioni interessati. Pertanto l'UFAC deve continuare a concedere le autorizzazioni d'intesa con gli uffici interessati UFSP, USAV, UFAG e UFAM. Per quanto concerne la protezione degli utilizzatori ora occorre coinvolgere la SECO.

Le esperienze di esecuzione accumulate finora hanno dimostrato che occorre coinvolgere maggiormente i Cantoni nella valutazione dei presupposti per le autorizzazioni (art. 6) e nei controlli (art. 18 cpv. 2). La valutazione dei principali presupposti per l'autorizzazione richiede obbligatoriamente la conoscenza della situazione locale, segnatamente la questione dell'ecocompatibilità e delle persone interessate in loco nonché delle misure specifiche per la protezione dell'ambiente. Per questa valutazione, l'autorità cantonale deve prendere posizione sul rispetto dei presupposti per l'autorizzazione e sulle disposizioni accessorie che occorrerebbe prevedere in un'eventuale autorizzazione. Inoltre l'articolo 18 capoverso 2 ORRPChim stabilisce che i Cantoni devono controllare in loco il rispetto delle condizioni poste per l'autorizzazione.

Presupposti per l'autorizzazione (art. 5)

Dal punto di vista del diritto ambientale, nell'UE i voli di spargimento sono oggetto della direttiva 2009/128/CE¹, che vieta generalmente l'irrorazione di pesticidi con velivoli. In determinati casi e a determinate condizioni, gli Stati membri possono concedere deroghe. Questi voli possono essere eventualmente presi in considerazione in aree difficilmente accessibili o sui pendii ripidi, se un trattamento da terra è praticamente impossibile dal punto di vista tecnico o non sostenibile da quello economico oppure se uno spargimento dall'aria costituisce un pericolo nettamente inferiore per la salute delle persone. In Svizzera i voli di spargimento sono finora stati valutati e autorizzati in linea di massima già in base a questi criteri, ma tra i presupposti per l'autorizzazione elencati nell'articolo 5 ORRPChim non figurava esplicitamente la protezione della salute delle persone. La

¹ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

consultazione ha confermato che in Svizzera la protezione dell'ambiente e delle persone deve avere la stessa importanza che ha nell'UE.

Tramite i voli di spargimento viene centralizzato su una sola azienda e professionalizzato lo spargimento di molti utilizzatori diversi. Ciò consente di ridurre il rischio di un'utilizzazione inadeguata e di concentrare le emissioni acustiche in poche ore e giorni dell'anno. Lo spargimento di prodotti fitosanitari, biocidi o concimi dall'aria riduce considerevolmente il rischio di esposizione per gli utilizzatori, ma comporta fundamentalmente una dispersione maggiore rispetto allo spargimento da terra ed è in parte meno efficace. Se l'impiego da terra è praticabile (ossia possibile tecnicamente e sopportabile dal punto di vista economico) nonché possibile e ragionevole con apparecchi mobili adatti, secondo l'articolo 71 dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11) occorre usare questi apparecchi.

Finora le autorizzazioni secondo gli articoli 4-6 OPChim per lo spargimento dall'aria in zone umide sono state rilasciate per la lotta contro le zanzare e il trattamento dei vigneti ripidi della Svizzera romanda. In più di 20 Cantoni non vi è finora stata alcuna esigenza di voli d'irrorazione. Circa il 95 per cento delle superfici irrorate dall'aria sono situate in due soli Cantoni.

Affinché sia possibile rilasciare in futuro un'autorizzazione occorre garantire quanto segue:

- non vi sono alternative praticabili (ossia possibili tecnicamente e sopportabili dal punto di vista economico) o lo spargimento dall'aria presenta chiari vantaggi rispetto all'impiego da terra come minori effetti sulla salute delle persone o sull'ambiente;
- i prodotti fitosanitari o i biocidi sono autorizzati per lo spargimento dall'aria;
- il volo di irrorazione è effettuato da un vettore aereo idoneo;
- il vettore dispone di velivoli ed equipaggiamenti che corrispondono alla migliore tecnica disponibile per la protezione della salute delle persone e dell'ambiente;
- l'impiego previsto non mette in pericolo né l'ambiente né la salute delle persone;
- lo spargimento è effettuato sotto la direzione di una persona che dispone di un'apposita autorizzazione speciale, se il prodotto da spargere è un prodotto fitosanitario o un antiparassitario appartenente al tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi) secondo l'allegato 10 dell'ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12).

Il rispetto delle necessarie distanze di sicurezza è un presupposto fondamentale affinché non siano messi in pericolo né l'ambiente, né la salute delle persone. Le distanze di sicurezza che occorre prescrivere in un'autorizzazione dipendono dai singoli prodotti che si prevede di spargere. In collaborazione con gli uffici interessati, l'UFAM illustrerà in un'apposita guida i criteri per un'autorizzazione.

Modifiche degli articoli 4-6

Le prescrizioni nel progetto relative agli articoli 4-6 sono strutturate come segue:

- l'articolo 4 lettera b disciplina le competenze per la procedura di autorizzazione. L'UFAC deve continuare a concedere le autorizzazioni d'intesa con gli uffici interessati. Ora l'UFSP è competente per la valutazione della salute e del benessere delle persone

e degli animali e occorre coinvolgere la SECO per quanto concerne la protezione degli utilizzatori;

- l'articolo 4a contiene le deroghe all'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 4 lettera b per lo spargimento di organismi con un velivolo senza pilota (drone). Questo tipo di spargimento dall'aria è già oggi offerto a livello commerciale per spargere il *Trichogramma* per la lotta contro la piralide del mais e presumibilmente seguiranno altre applicazioni. Per quanto riguarda i rischi per l'ambiente e le persone, questi impieghi sono comparabili a un impiego da terra e devono essere valutati e disciplinati nel quadro dell'autorizzazione del prodotto. Sono fatti salvi i requisiti di diritto aeronautico;
- l'articolo 5 definisce i presupposti per l'autorizzazione. Secondo la lettera a, uno spargimento dall'aria è consentito solo se uno spargimento da terra non è praticabile o se presenta vantaggi per la salute delle persone o per l'ambiente. Uno spargimento da terra non è «praticabile» se per effettuarlo non è possibile impiegare apparecchi mobili. Ciò è il caso soprattutto per il trattamento dei vigneti ripidi e nelle aree inondabili per la lotta contro le zanzare. Secondo la lettera b, il vettore è obbligato a impiegare velivoli ed equipaggiamenti dotati della migliore tecnologia disponibile per la protezione della salute delle persone e dell'ambiente. Secondo la lettera c, occorre garantire la protezione della salute delle persone e dell'ambiente;
- l'articolo 6 disciplina il coordinamento tra la Confederazione e i Cantoni. I cantoni devono in particolare prendere posizione sul rispetto dei presupposti per l'autorizzazione e sulle disposizioni accessorie che occorrerebbe prevedere in un'eventuale autorizzazione.

3.2 Inquinanti organici persistenti

Allegato 1.1 nuova versione

Nella nuova versione dell'allegato 1.1 sono disciplinati gli inquinanti organici persistenti che figurano nella Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP) oppure nel Protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti. Con questa nuova versione si intende creare il collegamento con il diritto internazionale. Nell'UE queste sostanze sono disciplinate nel regolamento (CE) n. 850/2004 (regolamento POP). Le sostanze che (allo stato attuale) non sono elencate nelle summenzionate convenzioni ma che figurano nell'allegato 1.1 attualmente in vigore sono riportate nella nuova versione dell'allegato 1.2 (sostanze organiche clorate).

Rispetto alla legislazione vigente, occorre inserire nella lista delle sostanze disciplinate l'esaclorobutadiene, le cloroparaffine a catena breve (alcane, C10-C13, cloro-), gli esabromociclododecani (HBCDD) e i difenileteri polibromurati (PBDE). Le disposizioni concernenti questi ultimi, attualmente stabilite nell'allegato 1.9 sulle sostanze con effetti ignifughi, vengono trasferite materialmente invariate nell'allegato 1.1. Gli HBCDD sono stati inclusi nell'allegato A della Convenzione POP a maggio 2013 e, pertanto, sono anch'essi disciplinati nell'allegato 1.1. Le attuali prescrizioni dell'allegato 1.17 vengono trasferite e integrate nell'allegato 1.1. Inoltre, i divieti dell'ORRPChim attualmente limitati agli oggetti tessili e in pelle vengono estesi agli oggetti di qualsiasi genere. Sebbene l'estensione del

campo d'applicazione del divieto non abbia rilevanza materiale, è necessaria per adempiere i requisiti delle convenzioni anche sotto l'aspetto formale.

A fine 2009, l'organo esecutivo della CLRTAP ha deciso di inserire nel Protocollo l'esaclobutadiene e le cloroparaffine a catena breve (SCCP). Nell'UE queste sostanze sono state inserite nel regolamento POP con il regolamento (UE) n. 519/2012 del 19 giugno 2012. In Svizzera, ampie limitazioni per l'immissione sul mercato di prodotti contenenti SCCP sono già oggi stabilite nell'allegato 1.2 ORPPChim. La lista dei prodotti vietati comprende tutti i campi d'impiego delle SCCP, ragione per cui il passaggio a un divieto di immissione sul mercato di preparati e oggetti di qualsiasi genere contenenti SCCP non ha alcuna rilevanza materiale. In Svizzera non vengono fabbricate SCCP. Dai risultati di una campagna di sorveglianza del mercato condotta dalle autorità federali tra il 2009 e il 2011 non sono inoltre emerse imprese svizzere che utilizzano SCCP per la fabbricazione di prodotti. Pertanto anche i divieti di fabbricazione e di impiego delle SCCP non hanno alcuna conseguenza per l'industria. Come già stabilito attualmente, le sostanze, i preparati e i componenti di oggetti possono contenere fino all'1 per cento di SCCP. Questo valore non deve essere inteso come «impurità inevitabile»: la determinazione della percentuale inevitabile è attualmente oggetto di studio di vari progetti di ricerca nell'UE e in Svizzera.

Finora l'ORPPChim non conteneva prescrizioni concernenti l'esaclobutadiene (HCBD), la cui produzione è già stata abbandonata da lungo tempo in Europa e Nord America. La nuova normativa mira in primo luogo a evitare la ripresa della produzione di HCBD e che questa sostanza sia nuovamente utilizzata in impieghi del passato². Per i motivi illustrati sopra, non sono necessarie disposizioni transitorie né per le SCCP né per l'HCBD.

Gli esabromociclododecani (HBCDD), impiegati da molti anni nella produzione di polistiroli per l'edilizia a causa delle loro proprietà ignifughe, sono stati per lungo tempo considerati sostanze con scarso potenziale di pericolo per le persone e l'ambiente. I recenti studi sulla tossicità cronica in spazi vitali acquatici, sulla degradazione nell'ambiente nonché sulla presenza in comparti ambientali e negli organismi hanno dimostrato che gli HBCDD hanno proprietà persistenti, bioaccumulanti e tossiche³.

A causa di queste proprietà, il 28 ottobre 2008 l'UE ha incluso gli HBCDD nella lista delle «sostanze estremamente problematiche». Dopo una procedura di attribuzione delle priorità, a febbraio 2011 sono stati inclusi nell'allegato XIV del regolamento REACH⁴. A partire da un determinato momento (termine di scadenza, in inglese «sunset date»), le sostanze

² L'HCBD è inoltre un sottoprodotto della sintesi di solventi clorurati come il trietilene e il percloroetilene con il metodo della clorinolisi a bassa pressione; i composti target purificati sono per contro esenti da HCBD.

³ European Commission, 2008. Risk Assessment of hexabromocyclododecane, CAS-No: 25637-99-4, in accordance with Council Regulation (EEC) 793/93; Final Draft, May 2008.

ECHA Annex XV dossier: Proposal for identification of a substance as a CMR CAT 1 or 2, PBT, vPvB or substance of an equivalent level of concern. Proposal for identification of Hexabromocyclododecane as a SVHC.

⁴ Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione del 17 febbraio 2011 recante modifica dell'allegato XIV del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), GU L 44 del 18.2.2011, pag. 2.

incluse nell'allegato XIV e i preparati che le contengono non potranno più essere immessi sul mercato e impiegati. Le normative dell'UE concernenti le sostanze soggette ad autorizzazione sono state attuate in Svizzera con il nuovo allegato 1.17 inserito nell'ultima revisione dell'ORRPChim del 7 novembre 2012. Pertanto, secondo il diritto vigente, sia in Svizzera che nell'UE gli HBCDD e i preparati che li contengono, tra cui ad esempio i granulati di polistirene contenenti HBCDD impiegati per la fabbricazione di pannelli isolanti, non potranno più essere immessi sul mercato e impiegati a partire dal 21 agosto 2015, a meno che una o più aziende non abbiano presentato previamente (di norma 18 mesi prima) all'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) una domanda di autorizzazione per l'ulteriore commercializzazione e l'impiego e che la Commissione non abbia rilasciato di conseguenza un'autorizzazione per uno o più impieghi specifici. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, l'UE aveva ricevuto una domanda per l'impiego di HBCDD per la fabbricazione di granulati di polistirene espanso (granulati EPS) e per la schiumatura di questi granulati per la fabbricazione di pannelli isolanti in polistirene espanso (pannelli isolanti EPS) destinati all'edilizia. Secondo il richiedente non è in particolare garantito che le capacità produttive per sostanze alternative agli HBCDD siano sufficienti entro il termine di scadenza («sunset date»). Al contrario, un sondaggio effettuato nell'autunno del 2013 presso i fabbricanti e gli importatori svizzeri di materie plastiche contenenti HBCDD ha evidenziato che il passaggio dagli HBCDD a un materiale polimerico ignifugo alternativo è molto avanzato in tutti i campi d'impiego. Secondo un comunicato stampa emesso a novembre 2013 dall'Associazione professionale dei fabbricanti di pannelli isolanti in EPS, che copre circa l'80 per cento del fabbisogno nazionale, tutti i pannelli isolanti forniti sarebbero esenti da HBCDD già dalla metà del 2014. Inoltre, vari test approfonditi svolti dall'industria dimostrerebbero che la sostituzione degli HBCDD con il materiale polimerico ignifugo alternativo non avrebbe alcun effetto negativo sulle proprietà fisiche e di isolamento termico (compresa la reazione al fuoco) di materiali isolanti in EPS⁵. Infine i fabbricanti del materiale polimerico ignifugo alternativo agli HBCDD per i pannelli isolanti in polistirene hanno garantito di essere in grado di fornire il prodotto alternativo agli utilizzatori a valle al più tardi a partire da agosto 2015.

In occasione della sesta Conferenza delle Parti (COP6) alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Convenzione POP), tenutasi a maggio 2013, è stato deciso di includere gli esabromociclododecani (HBCDD) nell'allegato A della Convenzione, vietando in tal modo la fabbricazione di qualsiasi tipo di HBCDD e di prodotti contenenti HBCDD. Durante un periodo di transizione, le parti possono avvalersi di deroghe specifiche per i pannelli isolanti contenenti HBCDD in polistirene espanso (EPS) e polistirolo estruso (XPS), a condizione che sia stata previamente notificata al Segretariato della Convenzione POP un'intenzione in tal senso. La decisione della COP6 rende necessaria una modifica dell'ORRPChim, poiché attualmente manca un divieto di fabbricazione e di immissione sul mercato di oggetti contenenti HBCDD. L'immissione sul mercato comprende ad esempio l'importazione di pannelli isolanti finiti in EPS e XPS o la fornitura di pannelli isolanti di questo genere, per la cui fabbricazione in Svizzera vengono riciclati rifiuti di pannelli isolanti contenenti HBCDD. Poiché la maggior parte dei pannelli isolanti finora impiegati negli edifici viene ancora utilizzata a seguito della loro lunga durata di vita,

⁵ <http://www.epsschweiz.ch> > HBCD (ultima consultazione il 20.03.2015).

il riciclaggio in Svizzera si è finora limitato sostanzialmente ai cascami risultanti dal montaggio di nuovi pannelli. In Svizzera non è mai stata effettuata una sintesi degli HBCDD, ragione per cui l'introduzione di un divieto di fabbricazione non avrebbe alcun effetto sull'industria.

Poiché in Svizzera è possibile sostituire completamente gli HBCDD entro il termine previsto, non vi è alcuna necessità di autorizzare per almeno altri due anni l'impiego di HBCDD per la fabbricazione di pannelli isolanti in EPS, così come è stato richiesto nell'UE. Per questo motivo viene abrogata la registrazione degli HBCDD nell'elenco delle sostanze di cui al numero 5 capoverso 1 numero 3 dell'allegato 1.17. Pertanto, le disposizioni sostanziali concernenti gli HBCDD sono tutte riunite nell'allegato 1.1.

La COP6 non ha stabilito per gli HBCDD deroghe come per i difenileteri polibromurati (PBDE). Di conseguenza non può essere effettuato alcun riciclaggio dei materiali, ad esempio di pannelli isolanti contenenti HBCDD. Gli HBCDD contenuti in prodotti usati devono essere eliminati una volta per tutte dall'antroposfera quando questi prodotti diventano rifiuti. Pertanto, l'unico metodo di smaltimento disponibile secondo l'odierno stato della tecnica è la valorizzazione termica. Durante la combustione di materie plastiche contenenti HBCDD si ha da un lato una completa mineralizzazione degli HBCDD e, dall'altro, è possibile sfruttare il contenuto energetico delle materie plastiche per produrre calore, vapore o energia elettrica. Nel caso dei pannelli termoisolanti in EPS e XPS, questo credito energetico riduce ulteriormente la durata dell'ammortamento energetico, già molto breve in rapporto alla durata di vita. In una fase di transizione è consentito il riciclaggio dei pezzi di pannelli da costruzione risultanti dal montaggio di nuovi pannelli forniti prima dell'entrata in vigore del divieto e contenenti ancora HBCDD.

Per quanto concerne l'esaclorobutadiene, gli alcani, C10-C13, cloro- (cloroparaffine a catena breve, SCCP), gli esabromociclododecani (HBCDD) e i difenileteri polibromurati (PBDE), il progetto di revisione dell'allegato 1.1 prevede in dettaglio le seguenti disposizioni:

- l'elenco dei POP al numero 3 viene integrato alla lettera a (alifati alogenati) con gli HCBD, le SCCP e gli HBCDD. Ai sensi della decisione della COP6, gli HBCDD sono una miscela di isomeri di HBCDD (n. CAS 25637-99-4), 1,2,5,6,9,10-HBCDD (n. CAS 3194-55-6), α -HBCDD (n. CAS 134237-50-6), β -HBCDD (n. CAS 134237-51-7) e γ -HBCDD (n. CAS 134237-52-8)⁶. Alla lettera d l'elenco è stato integrato con i PBDE. Secondo la Convenzione POP, i PBDE sono tetra-, penta-, esa- ed eptaPBDE. Gli stessi congeneri sono già soggetti a restrizioni nell'allegato 1.9;
- con l'inclusione dei summenzionati POP al numero 3, si applicano i divieti previsti dal numero 1: sono vietate la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'impiego di POP nonché di sostanze e preparati che contengono questi POP non solo come impurità

⁶ L'HBCDD in gradi di purezza tecnici si ottiene mediante bromurazione dell'1,5,9-ciclododecatriene. La bromurazione genera in teoria 16 stereoisomeri dell'1,2,5,6,9,10-HBCDD, segnatamente 6 coppie di enantiomeri e quattro mesoforme. Il prodotto fabbricato commercialmente è composto principalmente da γ -HBCDD (75-89 %), mentre l' α -HBCDD e il β -HBCDD sono presenti in percentuali inferiori pari rispettivamente al 10-13 % e all'1-12 % (Covaci, A., Gerecke, A.C., Law, R.J., Voorspoels, S., Kohler, M., Heeb, N.V., Leslie, H., Allchin, C.R., De Boer, J., 2006. Hexabromocyclododecanes (HBCDDs) in the Environment and Humans: A Review. Vol. 40, No. 12 / Environmental Science & Technology).

- inevitabile (n. 1 cpv. 1 lett. a-b). Per i nuovi oggetti con POP regolamentati è sancito un divieto di immissione sul mercato (n. 1 cpv. 2). Gli oggetti e i loro componenti possono contenere solo impurità inevitabili di POP. Qualora siano interessati apparecchi elettrici ed elettronici che ricadono nel campo d'applicazione del presente allegato (n. 1 cpv.4), per l'esabromobifenile e i quattro PBDE si applicano i valori limite definiti nell'allegato 2.18 per la somma di tutti i bifenili polibromurati e di tutti i congeneri di PBDE. Per i PFOS si applica esclusivamente l'allegato 1.16 (n. 1 cpv. 3);
- al numero 2, che disciplina le deroghe, sono stati ripresi invariati per le sostanze, i preparati e gli oggetti il valore limite per le SCCP finora definito nell'allegato 1.2 e i valori limite per i PBDE finora definiti nell'allegato 1.9 (n. 2 cpv. 2-3);
 - il numero 4 contiene disposizioni transitorie per gli HBCDD nell'edilizia, i cui termini vanno oltre il 1° settembre 2015, data dell'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza. Successivamente i granulati EPS contenenti HBCDD per la fabbricazione di pannelli isolanti in EPS destinati all'edilizia potranno essere immessi sul mercato e utilizzati solo fino al 1° marzo 2016. Fino a questa data è possibile immettere per la prima volta sul mercato anche pannelli isolanti in EPS e XPS destinati all'edilizia (n. 4 cpv. 1 lett. a-c). Inoltre i cascami di nuovi pannelli isolanti in EPS e XPS, la cui prima immissione sul mercato è antecedente al 1° marzo 2016, possono essere utilizzati (riciclati) per la fabbricazione di nuovi pannelli isolanti (n. 4 cpv. 2). Come già menzionato, per il timore di problemi di approvvigionamento del sostituto degli HBCDD, un consorzio ha presentato nell'UE una domanda per un'autorizzazione a tempo determinato dell'impiego di HBCDD per la produzione di granulati EPS e il loro impiego per la fabbricazione di pannelli isolanti in EPS. I fabbricanti del sostituto degli HBCDD hanno tuttavia affermato di non prevedere problemi di approvvigionamento. Sebbene i fabbricanti svizzeri abbiano già convertito la loro produzione, occorre comunque dare loro la possibilità di continuare a produrre anche nel poco probabile caso di una scarsità di granulati esenti da HBCDD, consentendo loro, su domanda motivata, di passare temporaneamente ai granulati contenenti HBCDD e di commercializzare pannelli isolanti con essi fabbricati (n. 4 cpv. 3). Questa possibilità è data anche agli importatori di pannelli isolanti in EPS che non possono passare con sufficiente rapidità al materiale esente da HBCDD a causa di un vincolo contrattuale o del cambiamento della catena di approvvigionamento.

3.3 Sostanze organiche alogenate

Allegato 1.2 nuova versione

Dopo la decisione di modificare e trasferire nell'allegato 1.1 le disposizioni concernenti le cloroparaffine a catena breve, che nella legislazione vigente sono disciplinate nell'allegato 1.2, il progetto di una nuova versione dell'allegato 1.2 contiene le sostanze organiche alogenate che sono soggette ad ampie restrizioni nella legislazione vigente, ma che non sono oggetto di convenzioni di diritto internazionale secondo la nuova versione dell'allegato 1.1. Per quanto concerne l'ottabromodifenilettere, le prescrizioni vigenti dell'allegato 1.9 sono state trasferite nella nuova versione dell'allegato 1.2.

Nella sostanza le prescrizioni contenute nel progetto dell'allegato 1.2 corrispondono ampiamente alla legislazione vigente. L'unica estensione effettuata riguarda le limitazioni dei

diarilalcani alogenati: conformemente all'allegato XVII del regolamento REACH, i divieti attualmente limitati ai tessili e ai prodotti in pelle sono estesi agli oggetti di qualsiasi genere. Non sono necessarie disposizioni transitorie, in quanto le sostanze in questione non vengono più prodotte e impiegate da lungo tempo.

3.4 Mercurio

Allegato 1.7 nuova versione

In Svizzera esistono già da quasi 30 anni ampie restrizioni concernenti il mercurio (Hg) e i prodotti che lo contengono. Il principio di base è che il commercio di mercurio e di prodotti contenenti mercurio viene limitato soltanto se è disponibile un'alternativa senza mercurio e se questa è sopportabile dal punto di vista economico. Le prescrizioni attualmente contenute nell'ORRPChim vengono aggiornate secondo lo stato attuale della sostituzione del mercurio.

Prima dell'introduzione delle limitazioni nel 1986, il consumo annuo di mercurio in Svizzera era stimato a circa 20 tonnellate⁷. Nel 2012 il consumo interno si situava intorno a 2 tonnellate all'anno, la metà delle quali era costituita da mercurio metallico, utilizzato nella nell'elettrolisi cloroalcalina con il metodo dell'amalgama. Con circa il 20 per cento del consumo interno seguivano poi i prodotti chimici, tra cui i composti di fenilmercurio, utilizzati come additivi di lavorazione nella fabbricazione di elastomeri poliuretanic (elastomeri PUR). I dispositivi di misura e le pile assorbivano circa il 10 per cento ciascuno del consumo di mercurio, mentre il restante 10 per cento veniva utilizzato per le lampade a scarica e l'amalgama dentale. Con la presente proposta si intende ridurre ulteriormente il consumo di mercurio, vietando l'immissione sul mercato di pile ed elastomeri PUR contenenti mercurio nonché l'uso di mercurio nell'elettrolisi cloroalcalina dopo adeguati periodi di transizione. In futuro anche l'impiego di mercurio come sostanza ausiliaria nelle sintesi chimiche dovrà essere possibile solo in casi eccezionali motivati.

L'introduzione delle nuove prescrizioni fornisce inoltre l'occasione per modificare l'approccio normativo dell'allegato 1.7: come già avvenuto per le disposizioni speciali concernenti il mercurio nelle pile nell'allegato 2.15, per gli imballaggi e i veicoli nell'allegato 2.16, per i materiali legnosi nell'allegato 2.17 e per gli apparecchi elettrici ed elettronici – comprese le lampade a scarica – nell'allegato 2.18, anche nell'allegato 1.7 occorre ora elencare con precisione e in modo esaustivo i campi d'impiego alla base delle deroghe. Allontanandosi dall'approccio attuale dei divieti totali che prevedono eccezioni – purché non sia disponibile un sostituto senza mercurio secondo lo stato della tecnica – si intende aumentare la certezza del diritto per le industrie interessate e semplificare l'esecuzione delle disposizioni per i servizi specializzati cantonali.

Le modifiche alle prescrizioni concernenti l'impiego di mercurio nell'elettrolisi cloroalcalina e come catalizzatore per le sintesi chimiche nonché a quelle riguardanti l'immissione sul

⁷ Quecksilber in der Schweiz, Scritti sull'ambiente n. 79, editore Ufficio federale dell'ambiente, Berna, 1988 (disponibile in tedesco e francese).

mercato di elastomeri e strumenti di misurazione contenenti mercurio vengono effettuate per i seguenti motivi⁸:

- in Svizzera vi è ancora un impianto che produce cloro, soda caustica e idrogeno con il metodo dell'amalgama di mercurio. Il metodo funziona con due celle. Nella prima cella vi è una soluzione di cloruro di sodio che all'anodo sviluppa cloro gassoso, mentre al catodo di mercurio si forma l'amalgama di sodio. Nella seconda cella questa amalgama entra in reazione con l'acqua e viene decomposta in soda caustica, idrogeno e mercurio. Quest'ultimo viene poi reintrodotta nel processo. Sebbene in passato siano stati fatti grandi sforzi per ridurre al minimo le immissioni di mercurio nell'ambiente e le perdite di mercurio, in una decisione di esecuzione della Commissione europea del dicembre 2013 concernente le emissioni industriali derivanti dalla produzione di cloro è stato stabilito che il metodo dell'amalgama non è considerato come migliore tecnica disponibile (BAT)⁹. Ciò ha come conseguenza che entro i prossimi quattro anni, ossia entro la fine del 2017, gli impianti ad amalgama di mercurio nell'UE dovranno essere convertiti a un altro metodo che adempie i criteri BAT. L'attuale disposizione svizzera dell'ORRPChim sancisce a tale proposito (al n. 4 cpv. 3 allegato 1.7) che l'abbandono del metodo dell'amalgama deve avvenire in contemporanea con l'UE;
- nella sintesi di composti organici sono stati spesso utilizzati in passato sali di mercurio come sostanze ausiliarie. I prodotti finali desiderati venivano poi ottenuti tramite scissione della sostanza ausiliaria presente nei composti organici di mercurio intermedi. Secondo l'ORRPChim, oggi l'impiego di catalizzatori contenenti mercurio nelle sintesi chimiche è fondamentalmente vietato. Il divieto non si applica alle fasi di sintesi per le quali, secondo lo stato della tecnica, non esiste un preparato alternativo senza mercurio (n. 3.2 cpv. 2 lett. b allegato 1.7). Siccome esistono già metodi senza mercurio per quasi tutti i processi, in futuro l'impiego di sostanze ausiliarie contenenti mercurio dovrà essere possibile solo se l'utilizzatore ha ricevuto dall'UFAM un'autorizzazione eccezionale a seguito di una richiesta motivata. L'UFAM può concedere un'autorizzazione eccezionale a tempo determinato d'intesa con l'UFSP. La scadenza dell'autorizzazione eccezionale viene decisa caso per caso e varia di regola da uno a tre anni;
- in Svizzera si è finora partiti dal presupposto che, sia a livello nazionale che internazionale, l'impiego di composti di fenilmercurio come additivi di lavorazione nelle materie plastiche era limitato alla fabbricazione di rivestimenti per impianti sportivi (i cosiddetti rivestimenti in tartan) e al periodo tra il 1960 e il 1983. Dai rilevamenti condotti nell'UE è tuttavia emerso che i composti di fenilmercurio vengono tuttora utilizzati in quantità sorprendentemente elevate nella produzione di poliuretani (PUR). I campi d'impiego dei sistemi a due componenti sono soprattutto le masse di colata per la fabbricazione di stampati in elastomero. Sebbene i produttori di additivi di lavorazione abbiano prospettato di sviluppare prodotti alternativi, la Commissione europea è comunque giunta alla conclusione che occorre esercitare una pressione a livello normativo, affinché i

⁸ Spiegazioni concernenti il nuovo valore limite proposto per le pile sono disponibili nel capitolo dedicato alle pile.

⁹ Decisione di esecuzione della Commissione del 9 dicembre 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 34.

composti di fenilmercurio scompaiano completamente dal mercato. Di conseguenza nel 2012 ha emanato dei divieti, che entreranno in vigore a ottobre 2017 e prevedono la concessione di disposizioni transitorie¹⁰. Secondo la presente proposta, occorre pertanto sottoporre a revisione le attuali disposizioni dell'ORRPChim concernenti le sostanze ausiliarie contenenti mercurio e adottare senza modifiche le prescrizioni dell'UE riguardanti i composti di fenilmercurio;

- negli strumenti di misurazione, il mercurio funge soprattutto da liquido per manometri e termometri. La vendita al grande pubblico di strumenti di misurazione contenenti mercurio, come i termometri per la misurazione della febbre, è vietata già da anni. Da accertamenti sistematici effettuati nell'UE è ora emerso che esistono alternative senza mercurio anche per molti strumenti di misurazione contenenti mercurio utilizzati da professionisti. Ad aprile 2014 sono entrati in vigore nell'UE ampi divieti concernenti l'immissione sul mercato di strumenti di misurazione contenenti mercurio, ivi comprese le apparecchiature mediche¹¹. Nella presente proposta di modifica dell'allegato 1.7 sono precisate le disposizioni vigenti relative alle apparecchiature di laboratorio e ai dispositivi medici.

Di seguito sono spiegate nei dettagli le previste disposizioni della nuova versione dell'allegato 1.7. La nuova versione sostituirà quella attuale con l'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza (1° settembre 2015). Per quanto riguarda i dispositivi di misura, ciò significa che viene introdotta una nuova legislazione senza alcun periodo di transizione. Secondo la legislazione vigente è possibile immettere sul mercato dispositivi di misura contenenti mercurio se si tratta di apparecchiature di laboratorio o di dispositivi medici purché, secondo lo stato della tecnica, non esista un preparato alternativo senza mercurio. Nella presente proposta vengono precisate le disposizioni vigenti mediante la definizione delle apparecchiature per le quali, in conformità con l'atto normativo dell'UE concernente gli strumenti di misurazione, ossia il regolamento (UE) n. 847/2012, è disponibile un preparato alternativo senza mercurio. Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 19 settembre 2012 e le limitazioni sono in vigore nell'UE dal 10 aprile 2014. Secondo le disposizioni concernenti l'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza, l'abbandono dell'elettrolisi cloroalcalina con il metodo dell'amalgama deve avvenire al più tardi entro il 31 dicembre 2017 e, a partire da quella data, anche l'impiego di mercurio come sostanza ausiliaria per sintesi chimiche su scala industriale dovrà essere possibile solo con un'autorizzazione eccezionale. Fino a quel momento si applicherà la disposizione ripresa dalla legislazione vigente, secondo la quale è possibile impiegare sostanze ausiliarie contenenti mercurio se secondo lo stato della tecnica manca un sostituto senza sostanze ausiliarie

¹⁰ Regolamento (UE) n. 848/2012 della Commissione del 19 settembre 2012 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda i composti di fenilmercurio, GU L 253 del 20.9.2012, pag. 5.

¹¹ Regolamento (UE) n. 847/2012 della Commissione, del 19 settembre 2012, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda il mercurio, GU L 253 del 20.9.2012, pag. 1.

esenti da mercurio e non vengono utilizzate più sostanze ausiliarie contenenti mercurio di quanto sia necessario.

I capoversi 1-2 del numero 1.1 disciplinano le limitazioni poste per i dispositivi di misura. Secondo il capoverso 1 lettera a non possono essere forniti al grande pubblico strumenti di misurazione di qualsiasi tipo contenenti mercurio metallico. Nel capoverso 1 lettera b è riportato l'elenco esaustivo delle apparecchiature destinate all'uso professionale o commerciale che non possono contenere mercurio. L'elenco comprende barometri, igrometri, manometri, sfigmomanometri (apparecchi per misurare la pressione sanguigna), estensimetri da usare con pletismografi (apparecchi per misurare la circolazione del sangue nonché la permeabilità e l'elasticità dei vasi sanguigni), tensiometri (apparecchi per misurare la tensione superficiale dei liquidi e l'umidità del suolo), tutte le altre applicazioni termometriche nonché picnometri (strumenti di misurazione per determinare la densità di solidi o liquidi) e strumenti per la determinazione del punto di rammollimento. Nel capoverso 2 è stabilito che i divieti si applicano anche ai dispositivi di misura che non contengono mercurio ma che necessitano di mercurio per effettuare le misurazioni. Ciò riguarda i dispositivi di misura commercializzati vuoti per essere poi riempiti di mercurio o gli strumenti per la determinazione del punto di rammollimento e i picnometri, forniti di norma senza mercurio.

Il numero 1.1 capoverso 3 contiene divieti per i pesticidi. In passato venivano utilizzati composti mercuriali nei prodotti fitosanitari, ad esempio come antiparassitari per sementi, e nei biocidi. In questi ultimi fungevano da disinfettanti, preservanti del legno, preservanti per impregnare i tessuti, antincrostanti, conservanti e preservanti per vernici e lacche o prodotti per il trattamento dell'acqua. Secondo le prescrizioni dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161) e dell'ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12), già oggi non sono autorizzati prodotti fitosanitari e biocidi contenenti composti mercuriali. I divieti di cui al numero 1.1 capoverso 3 lettere a e b hanno come obiettivo l'eliminazione definitiva dei composti mercuriali nei pesticidi. Anche i preparati (ad es. vernici e lacche) e gli oggetti (ad es. filati e tessuti) non possono essere immessi sul mercato se dotati di biocidi contenenti mercurio (capoverso 3 lettera b). Il campo d'applicazione dei divieti di cui al capoverso 3 lettera b comprende sia i prodotti biocidi che le merci trattate con prodotti biocidi (art. 1a OBioc), ma esclude i biocidi utilizzati per la conservazione di prodotti come cosmetici o medicinali. L'ammissibilità dell'impiego di composti mercuriali in questo genere di prodotti si orienta alle disposizioni della legislazione in materia di agenti terapeutici e derrate alimentari. Per garantire che alle vernici e alle lacche non vengano aggiunti anche altri composti mercuriali con effetto biocida, ad esempio pigmenti, questo tipo di prodotti è ulteriormente disciplinato nel capoverso 3 lettera c. Non ne sono interessati i colori per pittura artistica e per restauri, che non sono considerati «vernici e lacche».

Al numero 1.1 capoversi 4-5 sono disciplinati i summenzionati composti di fenilmercurio, utilizzati in particolare nella lavorazione di sistemi a due componenti a base di poliuretano (PUR). Nel capoverso 4 lettere a-e sono elencati i cinque composti impiegati comprovatamente nella lavorazione di PUR. Non possono essere immessi sul mercato composti e preparati con un contenuto di mercurio superiore allo 0,01 per cento in massa di mercurio. Secondo il capoverso 5, non possono essere immessi sul mercato neanche gli oggetti che contengono composti mercuriali con contenuto in massa di mercurio pari o superiore allo 0,01 per cento.

Il numero 1.1 capoverso 6 precisa che occorre anche osservare le prescrizioni supplementari concernenti il mercurio nelle pile (allegato 2.15), negli imballaggi e nei veicoli (allegato 2.16), nei materiali legnosi (allegato 2.17) e negli apparecchi elettrici ed elettronici, comprese le lampade a scarica (allegato 2.18).

Al numero 1.2 lettere a-d sono definite le limitazioni d'impiego:

- secondo la lettera a il mercurio elementare, i composti mercuriali e i preparati contenenti mercurio – tra cui ad esempio le amalgame – non possono essere utilizzati per la fabbricazione di sostanze, preparati e oggetti contenenti mercurio che non possono essere immessi sul mercato secondo il numero 1.1, fatte salve le deroghe di cui al numero 2.1 e le disposizioni transitorie di cui al numero 3;
- secondo la lettera b, come nella legislazione vigente, è possibile utilizzare l'amalgama dentale solo se è necessario per ragioni mediche. Secondo le stime della Società svizzera odontoiatri (SSO), questa necessità sussiste solo in meno dell'1 per cento delle otturazioni applicate. La limitazione d'impiego dell'amalgama dentale è volta esclusivamente a proteggere l'ambiente. Lo scopo è far cessare le immissioni di mercurio nei rifiuti, nelle acque di scarico e nell'ambiente; a causa delle molteplici otturazioni applicate in passato e della loro lunga durata di vita, queste immissioni sono attualmente ancora in corso;
- la lettera c sancisce il divieto di impiegare mercurio metallico per l'elettrolisi cloroalcalina¹². Ciò significa che in Svizzera occorre fermare l'impianto che lavora ancora con il metodo dell'amalgama di mercurio e sostituirlo con un impianto per l'elettrolisi cloroalcalina basato su un altro metodo;
- alla lettera d sono disciplinate le sostanze ausiliarie contenenti mercurio («catalizzatori») impiegate nelle sintesi chimiche. Questo disciplinamento interessa le aziende che effettuano sintesi con mercurio, composti mercuriali e preparati contenenti mercurio su scala industriale.

Al numero 2.1 capoversi 1-3 sono disciplinate le deroghe ai divieti di immissione sul mercato:

- secondo il capoverso 1, i divieti non si applicano agli sfigmomanometri utilizzati come standard di riferimento per la convalida di apparecchi esenti da mercurio (lett. a), ai termometri destinati esclusivamente all'esecuzione di verifiche basate su norme che prescrivono l'impiego di termometri a mercurio (lett. b) e alle celle a punto triplo utilizzate per la calibrazione di termometri a resistenza di platino (lett. c). Inoltre occorre consentire l'acquisto e la vendita di dispositivi di misura che sono considerati oggetti d'antiquariato o beni culturali. Sono considerati oggetti d'antiquariato o beni culturali i dispositivi di misura che al 1° settembre 2015 superano i 50 anni d'età (lett. d). I divieti non si applicano inoltre agli apparecchi destinati a esposizioni pubbliche per scopi culturali e storici, anche se non hanno ancora raggiunto i 50 anni d'età (lett. e);
- secondo il capoverso 2, il divieto di immettere sul mercato prodotti biocidi contenenti mercurio, fra i quali rientrano anche le sostanze attive, non deve valere per l'immissione

¹² Il termine «elettrolisi cloroalcalina» comprende l'elettrolisi di soluzioni sia cloruro di sodio che di cloruro di potassio. Con l'impiego di mercurio nel metodo dell'amalgama vengono generati NaOH o KOH, rispettivamente alcali, se nel disamalgamatore si utilizzano acqua oppure alcoli (metanolo o etanolo).

sul mercato di prodotti biocidi utilizzati a scopi di ricerca e sviluppo; sono applicabili gli obblighi di annotazione e comunicazione dell'ordinanza sui biocidi;

- anche i cinque composti mercuriali devono essere disponibili per l'utilizzazione a scopi di analisi e ricerca; di conseguenza, nel capoverso 3 la loro immissione sul mercato viene esclusa dai divieti.

Al numero 2.2 capoversi 1-3 sono disciplinate le deroghe ai divieti d'impiego:

- secondo il capoverso 1, l'impiego di sostanze ausiliarie contenenti mercurio nelle sintesi chimiche su scala industriale necessita di un'autorizzazione dell'UFAM; le autorizzazioni devono essere a tempo determinato e la loro validità deve variare di norma da uno a tre anni;
- al capoverso 2 sono elencati i dati minimi che deve contenere una domanda;
- il capoverso 3 stabilisce che non è possibile presentare domande per la concessione di autorizzazioni eccezionali per la fabbricazione di acetaldeide e cloruro di vinile, poiché per la fabbricazione di questi composti sono disponibili sostanze ausiliarie esenti da mercurio.

Nelle disposizioni transitorie di cui al numero 3 è stabilito che il divieto di immissione sul mercato di dispositivi di misura destinati al grande pubblico si applica solo ai nuovi dispositivi di misura e non agli apparecchi che vengono rimessi sul mercato usati. Il commercio interessa volumi ridotti e non comporta pericoli rilevanti per la salute delle persone e per l'ambiente (cpv. 1). Per gli studi epidemiologici in corso, nei quali sono impiegati sfigmanoometri contenenti mercurio, deve essere altresì possibile mettere a disposizione uno strumento sostitutivo contenente mercurio (cpv. 2). Così come nell'UE, i composti di fenilmercurio nonché i preparati e gli oggetti contenenti questi composti possono essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 10 ottobre 2017 (cpv. 3). Infine, le sostanze ausiliarie contenenti mercurio possono essere impiegate nelle sintesi chimiche su scala industriale solo fino al 30 dicembre 2017, purché secondo lo stato della tecnica manchi un sostituto senza sostanze ausiliari esenti da mercurio e non vengano utilizzate più sostanze ausiliari contenenti mercurio di quanto sia necessario (cpv. 4). Chiunque a partire da quella data vorrà impiegare una sostanza ausiliaria contenente mercurio dovrà presentare una domanda motivata all'autorità. Le relative prescrizioni sono contenute al numero 2.2 che, secondo le disposizioni generali, entrerà in vigore il 31 dicembre 2017.

3.5 Sostanze con effetti ignifughi

Allegato 1.9 numero 2

Le disposizioni concernenti i difenileteri polibromurati sono trasferite materialmente invariate negli allegati 1.1 (tetra-, penta-, esa- ed eptaPBDE) e 1.2 (ottaBDE), con conseguente abrogazione del numero 2.

3.6 Sostanze di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006

Allegato 1.17 numero 2 capoverso 4^{bis}

Con la modifica dell'ORRPChim del 7 novembre 2012, il Consiglio federale ha recepito nel nuovo allegato 1.17 la normativa dell'UE concernente le sostanze soggette ad autorizzazione contenuta nell'allegato XIV del regolamento 1907/2006 (regolamento REACH)

e al contempo ha disciplinato con gli stessi periodi di transizione le prime 14 sostanze soggette ad autorizzazione nell'UE. Nel frattempo l'UE ha incluso altre 17 sostanze nell'allegato XIV del regolamento REACH. L'inclusione di queste sostanze viene esaminata da UFAM, UFSP e SECO e, qualora siano adempiuti i presupposti, sarà eseguita con un'ordinanza d'ufficio dell'UFAM in base all'allegato 1.17 numero 5 capoverso 2 ORRPChim.

Fatto salvo il numero 2 capoverso 4^{bis}, le modifiche dell'allegato 1.17 non sono di natura materiale, bensì solo adeguamenti dei riferimenti alla nuova versione dell'ordinanza sui prodotti chimici (cfr. le spiegazioni al n. 3.15). Con il nuovo capoverso 4^{bis}, all'organo di notifica viene data la possibilità di rinunciare alla presentazione di determinati documenti quando vengono presentate domande di deroga. Questa possibilità viene presa in considerazione nei casi in cui un richiedente non può comprovatamente procurarsi i documenti richiesti.

Il 1° luglio 2008, quando nell'UE è stato messo in vigore con il regolamento REACH l'obbligo di autorizzazione per determinate sostanze estremamente problematiche, si è partiti dal presupposto che le domande di autorizzazione per le sostanze incluse nell'allegato XIV sarebbero state di norma presentate dai fabbricanti delle sostanze, i quali sono coinvolti anche nella loro registrazione e che quindi hanno accesso ai dossier di registrazione e ai rapporti di sicurezza chimica delle sostanze. Per l'allestimento di una domanda di autorizzazione di una sostanza secondo l'allegato XIV del regolamento REACH, nell'UE occorre disporre di parti sostanziali del dossier di registrazione e del rapporto di sicurezza chimica con gli scenari d'esposizione rilevanti per l'impiego descritto nella domanda. Spesso gli utilizzatori a valle devono richiedere un'autorizzazione anche se non sono coinvolti nella registrazione di una sostanza e, in qualità di attori situati alla fine della catena di approvvigionamento, non dispongono né di dati propri sulla sicurezza delle sostanze, né delle necessarie conoscenze tecniche per l'allestimento di una domanda di autorizzazione. Ciò può valere anche per le aziende svizzere.

Di conseguenza occorre conferire all'organo di notifica, d'intesa con i servizi di valutazione di UFAM, UFSP e SECO, la competenza di adeguare i requisiti concernenti la documentazione della domanda in modo tale che il richiedente debba fornire solo i dati e le informazioni indispensabili per l'esame della domanda e la concessione di un'autorizzazione eccezionale per l'impiego / gli impieghi richiesto/i. Tra questi vi sono in particolare le informazioni necessarie all'autorità per valutare se è adeguatamente sotto controllo il rischio per la salute delle persone o per l'ambiente risultante dall'impiego della sostanza a seguito delle proprietà che ne motivano il divieto riportate nell'allegato 1.17 dell'ORRPChim. In concreto deve essere ad esempio possibile rinunciare a dati sulla sicurezza (proprietà chimico-fisiche, risultati di studi tossicologici ed ecotossicologici, caratterizzazione del comportamento ambientale) e a un rapporto di sicurezza chimica completo se l'ECHA ha pubblicato questi dati in Internet con i compendi degli studi nell'ambito di un dossier di registrazione per la sostanza in questione. Qualora sia necessaria un'analisi socioeconomica, occorre definire caso per caso i requisiti minimi secondo l'allegato XIV del regolamento REACH tenendo conto della situazione svizzera. Di norma, tuttavia, non è possibile rinunciare alle informazioni necessarie secondo l'articolo 62 capoverso 4 lettere a-c, e ed f del regolamento REACH nonché alla descrizione dell'esposizione delle persone e dell'ambiente con adeguati dati di misurazione, se questi sono disponibili.

3.7 Detersivi per tessuti, prodotti di pulizia e disodorizzanti

Allegato 2.1 numero 3 capoversi 3^{bis}-4, allegato 2.2 numero 2 capoversi 4-5 e numero 3 capoversi 3^{bis}-4

Nell'UE la direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici¹³. Di conseguenza occorre adeguare i rimandi alla precedente direttiva nei rispettivi numeri 3 capoversi 4 degli allegati 2.1 e 2.2. Ciò non comporta modifiche sostanziali: come finora, le sostanze odorose che figurano nell'allegato III del regolamento CE n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici e che sono contenute nei prodotti devono essere menzionate nell'etichettatura particolare dei detersivi per tessuti e dei prodotti di pulizia. Questa norma concerne attualmente 26 sostanze. Nel testo dei capoversi 4 vi è ora un rimando diretto ai numeri di riferimento delle sostanze odorose allergeniche riportate nella colonna a dell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. Questa modifica viene maggiormente incontro alle esigenze dei destinatari, poiché nell'allegato III di questo regolamento figurano – oltre a sostanze odorose allergeniche – anche altre sostanze e poiché dalle registrazioni presenti in questo allegato non è possibile evincere direttamente quali sostanze sono effettivamente sostanze odorose con proprietà allergeniche.

Anche i capoversi 3^{bis} vengono maggiormente incontro alle esigenze dei destinatari, poiché prescrivono esplicitamente che i conservanti contenuti nei detersivi per tessuti e nei prodotti di pulizia devono essere indicati nell'etichettatura particolare secondo la denominazione INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Attualmente questa prescrizione è espressa in forma indiretta con il rimando al diritto dell'UE¹⁴.

Per l'1,4-diclorobenzene (1,4-DCB) la Commissione ha pubblicato una prima comunicazione¹⁵ concernente i risultati della valutazione dei rischi basata sull'ex regolamento sulle sostanze esistenti¹⁶. Questa conteneva raccomandazioni per la limitazione di determinati impieghi critici (deodoranti per ambienti, antitarne e pastiglie per w.c.). Con il passaggio al regolamento REACH¹⁷, nel 2011 la Commissione ha chiesto all'ECHA di elaborare secondo la nuova procedura un dossier per una limitazione degli impieghi critici, tenendo

¹³ Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici, GU L 342 del 22.12.2009, p. 59; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 358/2014; GU L 107 del 10.4.2014, p. 5.

¹⁴ Secondo la decisione 96/335/CE, le denominazioni INCI costituiscono la nomenclatura comune ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 2 della direttiva 76/768/CEE.

¹⁵ Comunicazione della Commissione sui risultati della valutazione dei rischi e le strategie di riduzione dei rischi per le sostanze: piperazina; cicloesano; metilendifenilediisocianato; 2-butin-1,4-diolo; metilossirano; anilina; 2-etilesil acrilato; 1,4-diclorobenzene; 3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-terbutilacetofenone; ftalato di bis(2-etilesile); fenolo; 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene, GU C 34 del 7.2.2008, pag. 1.

¹⁶ Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio del 23 marzo 1993 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione,

conto delle nuove pubblicazioni rilevanti nonché del calo dell'uso di 1,4-DCB in prospettiva della valutazione dell'esposizione di consumatori e lavoratori.

L'impiego di 1,4-DCB nei prodotti antitarma non era oggetto di questo dossier, poiché nel frattempo era stata pubblicata la decisione¹⁸ riguardante la non iscrizione dell'1,4-DCB come sostanza attiva per la produzione di biocidi. Gli altri impieghi critici sono stati invece considerati come in passato.

L'1,4-DCB è stato ufficialmente classificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008¹⁹ come sostanza cancerogena di categoria 2, irritante per gli occhi e molto tossica per gli organismi acquatici. Nell'ambito della valutazione dei possibili rischi effettuata dal Comitato per la valutazione dei rischi (RAC), la cancerogenicità (mitogeno, cancerogeno con valore limite) è stata identificata come punto finale critico. La valutazione dei rischi nel quadro del regolamento REACH ha evidenziato che – sulla base di dati relativi all'esposizione per inalazione di DCB – sussiste un rischio per la salute dei consumatori e dei lavoratori esposti all'inalazione di disodorizzanti o deodoranti per ambienti nelle toilette, nelle abitazioni private, negli uffici o in altri ambienti interni accessibili al pubblico. Di conseguenza, sono state ritenute necessarie misure per la riduzione dei rischi a livello europeo.

Il regolamento (UE) n. 474/2014²⁰ introduce dal 1° giugno 2015 il divieto di immissione sul mercato e d'impiego di 1,4-DCB come sostanza oppure in preparati a partire da una concentrazione dell'1 per cento in peso nei deodoranti per ambienti e nei disodorizzanti destinati all'immissione sul mercato per i suddetti impieghi. Il limite dell'1 per cento in peso corrisponde al valore limite per la classificazione di un preparato come cancerogeno della categoria 2.

Al fine di proteggere anche i consumatori e i lavoratori in Svizzera da esposizioni critiche al DCB contenuto nei deodoranti per ambienti e nei disodorizzanti, il progetto di modifica dell'ORRPChim contiene un apposito divieto nell'allegato 2.2 che, analogamente alla prassi dell'UE, dovrà entrare in vigore un anno dopo la pubblicazione nella Raccolta ufficiale (1° settembre 2016). Questo periodo di transizione deve consentire la vendita dei prodotti già immessi nella catena di distribuzione.

nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

¹⁸ Decisione 2007/565/CE della Commissione del 14 agosto 2007 riguardante la non iscrizione nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, di determinate sostanze da esaminare nell'ambito del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16 paragrafo 2, GU L 216 del 21.8.2007, pag. 17.

¹⁹ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

²⁰ Regolamento (UE) n. 474/2014 della Commissione dell'8 maggio 2014 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza 1,4-diclorobenzene, GU L 136 del 9.5.2014, pag. 19.

3.8 Prodotti disgelanti

Allegato 2.7 numero 2 lettera f, numero 3.1 capoversi 2-4 e numero 3.3 capoverso 2 lettera b

L'elenco delle sostanze disgelanti ammesse e le limitazioni d'impiego per queste sostanze esistono in Svizzera dal 1986 e da allora sono rimasti immutati. Durante l'ultima revisione dell'ORRPChim sono pervenute da più parti, tra cui grandi servizi comunali di parchi e giardini, richieste di estendere ad altri ambiti l'uso consentito dei formiati, oggi limitato agli aeroporti. Tra il 2010 e il 2013 sono state inoltre effettuate, sotto la direzione dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) e con l'approvazione dell'UFAM, prove di idoneità su strade nazionali con un sottoprodotto agricolo. Nella presente proposta di emendamento dell'allegato 2.7 occorre definire da un lato le condizioni per l'impiego di questi prodotti nel servizio invernale e, dall'altro, possibilità d'impiego supplementari per i formiati. Inoltre occorre limitare agli aeroporti l'impiego di urea e alcoli degradabili con basso peso molecolare, conformemente alle attuali esigenze nella pratica. Il tradizionale cloruro di sodio rimarrà di gran lunga il principale disgelante per la manutenzione invernale delle strade ad opera dei servizi pubblici anche dopo l'introduzione delle nuove disposizioni. Nel quadro delle disposizioni dell'allegato 2.7, i Cantoni decidono autonomamente dove, come e quando utilizzare i disgelanti sul proprio territorio per la manutenzione invernale delle strade ad opera dei servizi pubblici (cfr. all. 2.7 n. 3.3 cpv. 3 ORRPChim).

Nelle summenzionate prove di idoneità dell'USTRA, è stato sparso un prodotto dal nome commerciale «Safecote» come additivo per salamoie nella tecnica del sale umido e in parte anche nella tecnica della salamoia. Nello spargimento di sale umido, il sale antigelo viene sparso inumidito per ridurre al minimo la dispersione nel vento. Il sale secco viene umidito con l'aggiunta di una salamoia poco prima di essere sparso sulla carreggiata. Le salamoie più impiegate sono soluzioni di cloruro di sodio (NaCl) e cloruro di calcio (CaCl₂). In particolare sulle strade nazionali vengono spruzzate in determinate condizioni atmosferiche solo salamoie. Nelle prove di idoneità, le salamoie di NaCl contenenti «Safecote» sono state utilizzate come sostituto delle salamoie di CaCl₂, con conseguenti vantaggi nell'ambito dell'igiene del lavoro, poiché non vi è più contatto con il corrosivo CaCl₂. Le salamoie contenenti «Safecote» devono inoltre migliorare l'aderenza al manto stradale del materiale da spargere e sono meno corrosive per le apparecchiature e i veicoli rispetto alle salamoie senza additivi. «Safecote» è una miscela di vari sottoprodotti generati nella lavorazione dello zucchero di canna e di altre piante contenenti amido. Ne risulta un complesso miscuglio formato da zuccheri, acidi carbossilici, betaine e sali minerali solubili. Il «Safecote» e altri sottoprodotti agricoli offerti per l'impiego nella manutenzione invernale delle strade presentano di conseguenza un elevato tenore di carbonio organico. Il progetto di modifica dell'allegato 2.7 ORRPChim prevede l'inserimento di questi prodotti nell'elenco dei prodotti disgelanti quali melasse contenenti idrati di carbonio provenienti dalla produzione di zucchero e prodotti simili provenienti da altri processi. L'approccio normativo prevede inoltre di limitare l'impiego e il dosaggio di questi additivi per salamoia in misura tale che il carbonio organico disciolto (DOC) in esse contenuto sia facilmente degradabile e il contenuto di DOC nel sale umido o nella salamoia («materiale da spargere») non superi determinati valori. Per quanto concerne il contenuto di DOC ammesso, il riferimento alla massa del «materiale da spargere» e non alla superficie con esso trattata è necessario,

poiché la quantità da spargere in ciascun passaggio dipende in primo luogo dalle condizioni del fondo stradale (lastra di ghiaccio, brina ghiacciata, neve ghiacciata) e gli additivi organici per salamoie nei dosaggi raccomandati influiscono poco su questa quantità²¹. I contenuti di DOC ammessi secondo il progetto di modifica dell'allegato 2.7 si basano sul dosaggio consigliato del prodotto «Safecote» nella salamoia, pari al 10 per cento, e al suo contenuto di DOC, pari al 20 per cento. Per lo spruzzamento della salamoia e lo spargimento di sale umido (con il 50 % di sale secco e il 50 % di salamoia) ne risultano valori di 20 g di DOC per kg di salamoia e di 10 g di DOC per kg di sale umido²². I dati disponibili sulla composizione e l'applicazione di altri prodotti a base di sottoprodotti agricoli consigliati per la manutenzione invernale delle strade dimostrano che questi prodotti adempirebbero il criterio per il contenuto in DOC, ma che non tutti sono facilmente degradabili (rapporto BOD₅: COD < 0.5).

Calcoli basati su modelli effettuati durante l'esame di ecocompatibilità del «Safecote» commissionato dall'USTRA hanno dimostrato che utilizzando intensamente il prodotto nello spruzzamento di sale umido, a dipendenza delle dinamiche stradali nei piccoli corsi d'acqua possono risultare localmente e temporaneamente concentrazioni di DOC più elevate, ma in misura comunque accettabile. Non vi è motivo di preoccupazione neanche per quanto concerne un sovraccarico degli impianti di depurazione delle acque (IDA) con carbonio facilmente degradabile. Nello spruzzamento di salamoia con aggiunta di «Safecote», la quantità di DOC sparsa in ciascun passaggio è nettamente superiore a quella sparsa con il sale umido. Pertanto, l'impiego di sottoprodotti agricoli con questa tecnica di spargimento deve essere limitato in un primo momento alle strade nazionali. Per poter valutare la validità dello spruzzamento di (sola) salamoia nella manutenzione invernale delle strade comunali, occorre prima accumulare esperienze pratiche per più anni. Una volta acquisite queste esperienze e constatata l'esigenza da parte dei Cantoni di impiegare sottoprodotti agricoli come additivi per salamoie, si potrà nuovamente valutare la limitazione d'impiego proposta nel presente avamprogetto di revisione.

A differenza delle salamoie a base di sottoprodotti agricoli, il formiato di potassio e il formiato di sodio sono sostanze alternative all'NaCl. Una sostituzione su larga scala non sarebbe tuttavia sopportabile, anche se i formiati causano il minor consumo di ossigeno rispetto ad altri disgelanti senza cloruri (acetato di sodio e acetato di potassio, acetato di calcio e magnesio, urea, alcoli). Il vantaggio dei formiati per l'ambiente terrestre è che non si accumulano nel suolo, poiché presentano una buona biodegradabilità anche a basse temperature. Esperimenti pluriennali condotti sul campo con il tiglio nostrano (*Tilia platyphyllos*), particolarmente sensibile ai cloruri, hanno inoltre dimostrato che i formiati non producono effetti dannosi su questa specie arborea. Piante rare e sensibili ai disgelanti sono spesso presenti in giardini zoologici e botanici, parchi o cimiteri. Pertanto, il progetto di modifica dell'allegato 2.7 prevede che i formiati possano essere impiegati anche sui percorsi pedonali confinanti con aree verdi. Una limitazione in termini più dettagliati non

²¹ Indagini di laboratorio effettuate su blocchi di ghiaccio hanno evidenziato che il potere disgelante delle salamoie contenenti «Safecote» si situa tra quello delle salamoie contenenti solo NaCl e quello delle salamoie contenenti solo CaCl₂.

²² Il metodo più utilizzato nella prassi è lo spargimento di sale umido FS30 (con il 70 % di sale secco e il 30 % di salamoia). Di conseguenza il contenuto di DOC ammesso viene sfruttato solo al 60 per cento.

risulta necessaria, poiché nella prassi il consumo di formiati è ulteriormente limitato dal loro prezzo nettamente più elevato rispetto a quello del cloruro di sodio.

L'allegato 2.7 deve inoltre essere modificato, affinché l'impiego di urea, che secondo il diritto vigente può essere utilizzata negli aeroporti e su tratti di strada particolarmente esposti alla corrosione, sia limitato agli aeroporti. Grazie all'installazione di rilevatori di corsia, stazioni meteorologiche stradali e addirittura impianti di riscaldamento per aree esterne, oggi è possibile spargere i disgelanti in quantità più ridotte, in modo molto più mirato e con la tecnica del sale umido, che si è nel frattempo affermata. Queste innovazioni hanno contribuito a ridurre il problema della corrosione, tanto che oggi sulle strade non è più necessario utilizzare disgelanti contenenti urea e altri composti non clorurati. Di conseguenza, anche l'impiego di alcoli degradabili con basso peso molecolare deve essere limitato agli aeroporti.

Secondo la legislazione vigente lo spargimento preventivo, ossia l'impiego di sostanze antisdrucchiolo prima di una precipitazione per prevenire la formazione di ghiaccio e vetrato, è consentito solo «in caso di condizioni meteorologiche critiche e in luoghi esposti». Per gli impieghi a titolo preventivo sulle strade nazionali, negli ultimi tempi viene sempre più praticato lo spruzzamento di salamoia, poiché genera minori perdite rispetto allo spargimento di sale umido. Inoltre, il prodotto disgelante rimane più a lungo sulla superficie e può essere sparso a velocità più elevata dai veicoli spandisale, con conseguenti risparmi sulle quantità di prodotti disgelanti spruzzati e sui costi. Per le strade nazionali con una lunghezza di circa 1800 chilometri lo spargimento preventivo deve dipendere unicamente da «condizioni meteorologiche critiche», mentre per le strade cantonali e comunali occorre mantenere il regime attuale. Secondo due associazioni mantello, l'Unione delle città svizzere (UCS) e l'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS), con una rete di strade cantonali e comunali lunga complessivamente 70 000 chilometri circa, l'attuale condizione supplementare dei «luoghi esposti» darebbe ai Comuni la necessaria certezza del diritto per un impiego preventivo di prodotti disgelanti differenziato a livello locale in caso di condizioni meteorologiche critiche.

I punti sopra esposti sono stati integrati come segue nel progetto di modifica dell'allegato 2.7:

al numero 2 lettera f sono stati aggiunti all'elenco dei prodotti disgelanti autorizzati «le melasse contenenti idrati di carbonio e provenienti dalla produzione di zucchero e prodotti simili provenienti da altri processi»;

al numero 3.1 sono riportate le limitazioni d'impiego. Rimane invariato il capoverso 1, secondo il quale non possono essere impiegati prodotti disgelanti che contengono sostanze attive diverse da quelle elencate al numero 2. I capoversi 2 e 3 sono riformulati e il capoverso 4 è nuovo:

- il capoverso 2 sancisce che l'urea (n. 2 lett. b), gli alcoli degradabili con basso peso molecolare, (n. 2 lett. c) e l'acetato di calcio o di potassio (n. 2 lett. e) possono essere impiegati soltanto negli aeroporti;
- secondo il capoverso 3, il formiato di sodio o di potassio possono essere utilizzati come finora negli aeroporti. In aggiunta possono ora essere impiegati anche sui percorsi pedonali confinanti con aree verdi;

- il capoverso 4 disciplina le condizioni relative all'impiego dei prodotti disgelanti autorizzati secondo il numero 2 lettera f («melasse contenenti idrati di carbonio provenienti dalla produzione di zucchero e prodotti simili provenienti da altri processi»). Questi prodotti possono essere utilizzati soltanto come additivi per salamoie. Conformemente alla lettera a numeri 1 e 2, il loro impiego sulle strade nazionali è consentito soltanto se lo spargimento della salamoia viene effettuato meccanicamente con la tecnica della salamoia, se il loro carbonio organico disciolto (DOC) è facilmente biodegradabile e il suo contenuto in massa non supera i 20 grammi per chilogrammo di salamoia.

Conformemente alla lettera b numeri 1 e 2, il loro utilizzo sulle altre superfici di circolazione è consentito soltanto se lo spargimento della salamoia viene effettuato meccanicamente con la tecnica del sale umido, se il loro carbonio organico disciolto (DOC) è facilmente biodegradabile e il suo contenuto in massa non supera i 10 grammi per chilogrammo di sale umido.

Al numero 3.3 capoverso 2 lettera b, le condizioni per lo spargimento a titolo preventivo di prodotti disgelanti sulle strade nazionali sono vincolate a «condizioni meteorologiche critiche», mentre sulle rimanenti superfici sono vincolate a «condizioni meteorologiche critiche e in luoghi esposti».

3.9 Materie plastiche, loro monomeri e additivi

Allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettera e^{bis} e capoverso 1^{bis}, nonché numero 6 capoverso 5

Il gruppo di sostanze degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) comprende diverse centinaia di singoli composti, che si contraddistinguono per la presenza di uno o più anelli benzenici condensati. Per numerosi IPA, tra cui il benzo[a]pyrene, il benzo[e]pyrene, il benzo[a]antracene, il chrysene, il benzo[b]fluoranthene, il benzo[j]fluoranthene, il benzo[k]fluoranthene e il dibenz(a, h)antracene, sussistono sufficienti indizi per presumere che possano causare tumori nelle persone (classificazione come Carc. Cat. 1B secondo l'allegato VI del regolamento CLP). Secondo l'allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettere d ed e ORRPChim, i summenzionati IPA sono già limitati negli oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici. Tuttavia possono essere presenti anche nelle parti in plastica e in gomma di un'ampia gamma di articoli di consumo. La causa dell'inquinamento da IPA sono le impurezze presenti in alcune materie prime utilizzate nella produzione di tali articoli, in particolare negli oli diluenti e nel nerofumo.

Una valutazione effettuata dall'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR)²³ ha evidenziato un livello preoccupante di IPA in molti prodotti di consumo. Al contempo, molti altri prodotti hanno tuttavia evidenziato concentrazioni di IPA comparativamente ridotte; ciò fa pensare che l'impiego di materiali a basso contenuto di IPA nei prodotti di consumo è fondamentalmente possibile. La valutazione dei rischi effettuata nel quadro della procedura di limitazione secondo REACH è

²³ Krebs erzeugende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Verbraucherschutzprodukten sollen EU-weit reguliert werden – Risikobewertung des BfR im Rahmen eines Beschränkungsvorschlages unter REACH (Stellungnahme Nr. 032/2010 des BfR, 26 luglio 2010, disponibile soltanto in tedesco).

giunta alla conclusione che gli articoli contenenti IPA possono presentare rischi per la salute dei consumatori. Questa conclusione è basata sulle stime dell'esposizione agli IPA (come surrogato di tossicità è stato utilizzato il benzo[a]pyrene) per via cutanea derivante dall'uso di taluni articoli di consumo, nelle peggiori condizioni d'uso realistiche (*worst case scenario*).

Al fine di tutelare la salute dei consumatori dai rischi derivanti dall'esposizione agli IPA contenuti negli articoli di consumo, il regolamento (UE) 1272/2013²⁴ fissa pertanto limiti per il tenore di IPA nelle parti accessibili in plastica o in gomma di tali articoli e vieta l'immissione in commercio di articoli contenenti uno dei summenzionati IPA in concentrazione superiore a 1 mg/kg in tali parti.

Tale restrizione si applica soltanto agli articoli le cui parti contenenti IPA vengono a contatto diretto e per un periodo prolungato oppure per «ripetuti periodi brevi» con la pelle umana o con la cavità orale in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Questo «criterio di esposizione» è soddisfatto nello specifico da attrezzature sportive come biciclette e racchette, utensili per la casa, carrelli e girelli, attrezzi per uso domestico, articoli di abbigliamento, calzature, guanti e abbigliamento sportivo, cinturini di orologi, bracciali, maschere, fasce per i capelli. Gli articoli o le loro parti che entrano in contatto con la pelle o la cavità orale solo brevemente e non di frequente non sono soggetti a tale restrizione, in quanto l'esposizione agli IPA che ne deriva non è rilevante. Per precisare questo «criterio di esposizione» è in fase di elaborazione un'apposita guida.

Oggi sono già disponibili sul mercato materie prime alternative contenenti bassi livelli di IPA. Queste comprendono il nerofumo e gli oli che soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 10/2011²⁵.

Al fine di tutelare anche in Svizzera i consumatori da esposizioni critiche agli IPA contenuti negli articoli, il progetto di modifica dell'allegato 2.9 prevede un'apposita restrizione al numero 2 capoverso 1 lettera e^{bis}. Questa restrizione vieta l'immissione sul mercato di articoli le cui parti contengono più di 1 mg per kg di materia plastica di uno degli IPA menzionati in precedenza, se (i) sono destinati al grande pubblico e (ii) vengono a contatto diretto e per un periodo prolungato oppure «per ripetuti periodi brevi» con la pelle umana o con la cavità orale in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Come già previsto nell'UE, per motivi di attuabilità la restrizione non si applica agli articoli già presenti nella catena di approvvigionamento prima di una determinata data, ossia che sono stati messi in commercio per la prima volta prima di quel giorno di riferimento. Secondo il numero 6 capoverso 5, in Svizzera questa data è il 1° settembre 2016.

²⁴ Regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione del 6 dicembre 2013 recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici, GU L 328 del 7.12.2013, pag. 69.

²⁵ Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1.

Il regolamento (UE) 1272/2013 contiene anche prescrizioni per i giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti IPA²⁶. Nella legislazione svizzera queste prescrizioni sono attuate nell'ordinanza sui giocattoli (RS 817.023.11) e nell'ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano (RS 817.023.41). Non appena le prescrizioni saranno attuate, nell'ORRPChim occorrerà segnalare l'esistenza e la validità di queste normative nel diritto sulle derrate alimentari.

Infine, con l'aggiornamento della nota a piè di pagina nel numero 2 capoverso 1^{bis} e il relativo rimando alla legislazione dell'UE viene definito un nuovo metodo d'esame da applicare per la determinazione dei valori limite di IPA negli oli diluenti per la fabbricazione di pneumatici.

3.10 Prodotti refrigeranti

Allegato 2.10 numero 1 capoverso 4, numero 2.1 capoverso 3 lettera a cifra 2, lettera b cifre 3-4, numero 2.2 capoverso 3^{bis}, capoverso 5 lettera a e capoverso 6, numero 2.2^{bis}, numero 2.3 capoverso 2, numero 3.2.2, numero 5 capoverso 2 lettera b e capoversi 4-5, numero 7

Le modifiche proposte dell'allegato 2.10 dell'ORRPChim sono motivate dalle esperienze nell'esecuzione, acquisite a seguito delle ultime e delle precedenti modifiche di questo allegato.

Al numero 1 capoverso 4, la parte di frase «Un impianto è costituito da uno o più circuiti del prodotto refrigerante» è sostituita con la parte di frase «Un impianto è costituito da tutti i circuiti del prodotto refrigerante».

L'intento della disposizione di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera a era di definire un divieto per gli impianti funzionanti con prodotti refrigeranti «stabili nell'aria» con un determinato numero di unità di vaporizzazione o una determinata potenza refrigerante. La versione corretta esprime ora chiaramente questo intento.

L'attuale disposizione di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera b cifra 2 ha come unico scopo di vietare la messa in commercio di impianti per la refrigerazione commerciale con freddo negativo e una potenza di raffreddamento superiore a 8 kW funzionanti con prodotti refrigeranti «stabili nell'aria», se il freddo negativo è combinabile con un freddo positivo. La proposta di modifica esprime chiaramente questo scopo.

Secondo gli interessati, la limitazione di cui al numero 2.1 capoverso 3 lettera b cifra 4 corrisponde allo stato della tecnica. Il suo obiettivo è prevenire le conseguenze sull'ambiente degli impianti per la refrigerazione commerciale con freddo positivo in caso di fuoriuscite.

La nuova deroga di cui al numero 2.2 capoverso 3^{bis} tiene conto del fatto che, secondo lo stato della tecnica, attualmente non sono disponibili prodotti refrigeranti alternativi per queste applicazioni particolari.

²⁶ In considerazione della vulnerabilità dei bambini, è stato fissato un limite inferiore. Pertanto è vietata l'immissione sul mercato di giocattoli e articoli di puericultura contenenti un IPA in concentrazione superiore a 0,5 mg/kg nelle loro parti accessibili in plastica o in gomma.

Uno dei presupposti per ricevere dall'UFAM una deroga dai divieti secondo il numero 2.1 è che secondo lo stato della tecnica non è possibile rispettare le norme in materia di requisiti tecnici di sicurezza per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore SN EN 378-1:2008+A1:2010, SN EN 378-2:2008+A1:2009 e SN EN 378-3:2008 senza l'impiego di un prodotto refrigerante stabile nell'aria. Poiché le suddette norme sono state oggetto di modifica, il numero 2.2 capoverso 5 lettera a è stato adeguato in modo tale da rinviare all'ultima versione delle stesse. Nel nuovo capoverso 6, all'UFAM viene attribuita la competenza di adeguare, d'intesa con la SECO, il numero 2.2 capoverso 5 lettera a nel caso in cui le norme menzionate sono modificate. In futuro, quindi, l'evoluzione delle norme attualmente vigenti potrà essere seguita al meglio.

La nuova prescrizione al numero 2.2^{bis} concernente gli obblighi del gestore e gli obblighi di informazione per gli impianti che beneficiano di un'autorizzazione eccezionale secondo il numero 2.2 capoverso 5 mira a rafforzare l'esecuzione. Il gestore di un impianto deve infatti accertarsi previamente dell'esistenza di tale autorizzazione (n. 2.2^{bis} cpv. 1). Chi mette sul mercato un impianto deve a sua volta mettere a disposizione del gestore gratuitamente una copia dell'autorizzazione eccezionale (n. 2.2^{bis} cpv. 2).

La disposizione di cui al numero 2.3 capoverso 2 lettera b stabilisce attualmente un divieto d'impiego di condizionatori raffreddati ad aria con una potenza di raffreddamento superiore a 100 kW, se gli impianti contengono un prodotto refrigerante «stabile nell'aria» con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) superiore a 2000. Sulla base dei riscontri ricevuti dall'industria, occorre rendere più flessibile la nuova normativa: invece del rigido divieto sono ora previsti limiti quantitativi per i prodotti refrigeranti «stabili nell'aria» con $GWP > 1500$ e $GWP \leq 1500$ per tre tipi di impianti (numero 2.3 capoverso 2 lettere b-d). L'approccio normativo e i suddetti limiti quantitativi sono stati concordati con esperti delle principali associazioni di categoria (Associazione professionale svizzera delle pompe di calore [APP], Proklima, Associazione svizzera della tecnica della costruzione Suissetec, Schweizerischer Verein für Kältetechnik [SVK], Schweizerischer Verein von Gebäude-technik-Ingenieuren [SWKI]).

Secondo il numero 7 capoverso 2 della legislazione vigente, la deroga concernente la ricarica di idrofluorocarburi parzialmente alogenati rigenerati (HCFC) negli apparecchi e negli impianti è scaduta il 31 dicembre 2004. La nuova versione del numero 3.2.2 prevede, su domanda e a determinate condizioni, la possibilità di ricaricare HCFC fino al 30 luglio 2016. Il richiedente deve tra l'altro dimostrare di aver acquistato la quantità di HCFC prevista per la ricarica prima del 1° gennaio 2015 (cpv. 1 e 2). Per l'impiego nelle centrali nucleari e in altri impianti particolarmente complessi è possibile prorogare l'autorizzazione eccezionale oltre il 30 giugno 2016, se ciò risulta necessario per motivi di sicurezza (cpv. 3).

Al fine di semplificare ai servizi specializzati cantonali il lavoro di verifica del rispetto dei divieti concernenti gli impianti funzionanti con «prodotti refrigeranti stabili nell'aria» a partire da una determinata potenza di raffreddamento, all'attuale obbligo di notificare tra l'altro il tipo e l'ubicazione di un impianto (n. 5 cpv. 2 lett. b) viene aggiunta la potenza di raffreddamento. I nuovi capoversi 4 e 5 concernenti l'attribuzione di un numero da parte dell'UFAM e la sua apposizione sull'impianto rispecchiano ciò che già accade nella prassi. Per i motivi illustrati sopra, il numero 7 capoverso 2 può essere abrogato. È altresì possibile abrogare il capoverso 3, che consente ancora la messa sul mercato e l'esportazione

di apparecchi e impianti funzionanti con HCFC fabbricati prima del 1° gennaio 2012. Poiché dalla fine del 2014 i prodotti refrigeranti sono soggetti a divieti totali, non vi è più alcuna esigenza di una regolamentazione speciale per gli apparecchi e gli impianti che utilizzano tali prodotti refrigeranti. Inoltre non vi è più alcuna esigenza per la disposizione transitoria di cui al capoverso 5 concernente le pompe di calore per gli edifici residenziali, poiché nel frattempo è stato abrogato il numero 3.3 sul quale si basava il capoverso 5. Per contro, è necessaria una nuova disposizione transitoria per gli impianti stazionari con un contenuto di «prodotto refrigerante stabile nell'aria» superiore a 3 kg, la cui fabbricazione era stata autorizzata sulla base della legislazione vigente fino al 30 novembre 2013. Secondo il progetto di revisione, questi impianti possono ancora essere fabbricati fino al 31 dicembre 2016 (n. 7 cpv. 2). Questo periodo di transizione è sufficientemente lungo da consentire l'effettiva fabbricazione degli impianti per i quali sussiste già un'autorizzazione di costruzione. Infine, il numero 7 capoverso 1 delle disposizioni transitorie corrisponde all'attuale numero 7 capoverso 4.

3.11 Prodotti estinguenti

Allegato 2.11 numero 3 e numero 7 capoverso 3

La proposta di modifica dell'allegato 2.11 concernente i prodotti estinguenti disciplina l'esportazione di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono, in modo analogo alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono di cui al numero 4 dell'allegato 1.4. L'allineamento delle disposizioni concernenti l'esportazione è opportuno, poiché i prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono sono di norma alogenati puri (idrofluorocarburi bromati completamente alogenati, cfr. all. 1.4 n. 1 cpv. 1 lett. c) che, in caso di esportazione, devono essere trattati alla stessa stregua delle altre sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Concretamente, i requisiti per il rilascio di un'autorizzazione d'esportazione corrispondono al diritto vigente (n. 3.3 cpv. 3). Alle prescrizioni vigenti si aggiunge il divieto di esportare oggetti e impianti per il cui uso sono necessari prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono (n. 3.1 lett. c). Il divieto non si applica agli apparecchi e agli impianti per l'uso negli aeroplani, nei veicoli speciali dell'esercito o negli impianti nucleari, quando la sicurezza delle persone, tenendo conto dello stato della tecnica in materia di prevenzione degli incendi, non è sufficientemente garantita senza l'impiego di prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono (n. 3.2 cpv. 1).

3.12 Pile

Allegato 2.15 numero 3 capoversi 1 e 2 lettera c, numero 6.1 capoverso 3, numero 6.2, numero 6.3 capoverso 2 e numero 7 capoversi 1 e 1^{bis}

Il progetto di modifica dell'allegato 2.15 prevede un ulteriore inasprimento delle vigenti limitazioni concernenti l'immissione sul mercato di pile contenenti mercurio e cadmio. Inoltre sono effettuate le seguenti modifiche: definizione di un importo minimo della tassa di smaltimento anticipate (TSA) per ogni singola batteria, denominazione dell'organizzazione privata che gestisce la TSA e funge da organo di notifica nonché adeguata partecipazione dei settori economici esentati dalla TSA ai relativi costi dell'organizzazione privata.

Mercurio e cadmio nelle pile

Secondo il numero 2 capoversi 1 e 2 dell'allegato 2.15 ORRPChim, i contenuti di metalli pesanti ammessi nelle pile sono 5 mg di mercurio (Hg) e 20 mg di cadmio (Cd) per kg. L'immissione sul mercato di pile che superano questi valori limite è vietata. Al numero 3 capoversi 1 e 2 sono disciplinate le deroghe a questi divieti. Le minipile possono contenere fino a 20 000 mg di mercurio per kg (cpv. 1). Il divieto di immissione sul mercato di pile contenenti cadmio non si applica ai sistemi di emergenza e ai sistemi d'allarme incluse le illuminazioni d'emergenza (cpv. 2 lett. a), alle apparecchiature mediche (cpv. 2 lett. b) e ai cosiddetti utensili elettrici senza fili. Questi ultimi sono apparecchi elettrici a batteria che possono essere tenuti in mano utilizzati per lavori di manutenzione, di costruzione o di giardinaggio (cpv. 2 lett. c). In sintonia con il diritto dell'UE²⁷, il progetto di revisione dell'allegato 2.15 prevede ora di abrogare, dopo adeguati periodi di transizione, la deroga per le minipile relativa al mercurio e la deroga per gli utensili elettrici senza fili concernente il cadmio.

A differenza delle pile tonde, le minipile contengono in parte ancora lo 0,25-1,2 per cento di mercurio per prevenire la formazione di gas e le fuoriuscite. Stando alle dichiarazioni dell'unico produttore svizzero di minipile, oggi è tecnicamente possibile fabbricare senza mercurio minipile di tutti i sistemi galvanici e di tutte le dimensioni che garantiscono in tutti i campi d'impiego la stessa affidabilità delle minipile contenenti mercurio. Secondo una stima dell'associazione settoriale europea EPBA, a metà del 2011 il 95 per cento dell'assortimento di minipile era disponibile senza mercurio. Non è invece nota la percentuale di minipile senza mercurio utilizzate oggi in Svizzera. Il consumo interno (circa 21 milioni di pezzi) delle pile fornite da sole o inserite in apparecchi è coperto quasi interamente dalle importazioni. La normativa proposta consente di prevenire l'immissione sul mercato svizzero di una quantità di mercurio pari a fino 150 kg l'anno. Le minipile all'ossido di argento prodotte in Svizzera sono fornite da sole o inserite in apparecchi (come gli orologi) e principalmente esportate. Su richiesta, l'unico produttore svizzero fornisce già oggi pile senza mercurio.

Anche per gli utensili elettrici senza fili sono da tempo disponibili alternative agli accumulatori nichel-cadmio (accumulatori NiCd), segnatamente gli accumulatori agli ioni di litio (accumulatori al litio) e quelli al litio-metallo idruro (NiMH). Nell'UE (e in Svizzera) non vengono prodotti né gli accumulatori NiCd né gli altri sistemi. Nel 2008 la quota di mercato degli accumulatori NiCd negli utensili elettrici senza fili era stimata al 49 per cento, quella degli accumulatori NiMH all'11 per cento e quella degli accumulatori agli ioni di litio al 40 per cento. Nell'UE si prevede una diminuzione del 5 per cento all'anno della quota di mercato degli accumulatori NiCd, che dovrebbero essere sostituiti per l'80 per cento con accumulatori Li-Ion e per il 20 per cento con accumulatori NiMH. Inoltre, gli accumulatori NiMH fungono da pile di ricambio per gli utensili che in origine sono stati forniti per l'uso

²⁷ Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione, GU L 329 del 10.12.2013, pag. 5.

con accumulatori NiCd. Sulla base dei dati del 2008, il consumo attuale di accumulatori NiCd per utensili elettrici senza fili nell'UE è stimato a circa 9500 tonnellate. Nell'UE questi accumulatori sono ancora utilizzati soprattutto negli Stati membri dell'Europa orientale. Ipotizzando lo stesso consumo pro capite, in Svizzera ne risulterebbe un consumo pari a circa 150 tonnellate. Secondo i dati forniti dall'Organizzazione d'interesse per lo smaltimento delle pile (INOBAT), nel periodo 2011-2012 sono state vendute in Svizzera mediamente circa 18 tonnellate all'anno di batterie NiCd destinate all'uso in apparecchi elettrici. Da questi dati si deduce che in Svizzera le batterie NiCd per utensili elettrici senza fili sono già state ampiamente sostituite.

La disposizione transitoria di cui al numero 7 capoverso 1 prevede che le minipile non contenute in apparecchi possono essere immesse sul mercato per la prima volta fino al 1° marzo 2016. Per le minipile contenute in apparecchi è previsto un periodo di transizione più lungo, ossia fino al 1° giugno 2016. Una volta scaduti questi termini, sarà possibile vendere solo le scorte in magazzino. Secondo il numero 7 capoverso 1^{bis}, sia le pile NiCd non contenute in apparecchi elettrici senza fili che quelle contenute in questi apparecchi possono essere immesse sul mercato per la prima volta fino al 31 dicembre 2016. Le altre disposizioni transitorie concernenti il divieto di cui al numero 2 capoverso 2 (attualmente disciplinate al numero 7 capoverso 1) non subiscono modifiche nei contenuti.

Importo minimo della TSA, organo di notifica, partecipazione ai costi in caso di esenzione dalla TSA

La modifica del numero 6.1 capoverso 3 garantisce ora che chi è esentato dal pagamento della TSA indennizzi adeguatamente le spese che l'organizzazione privata incaricata di riscuotere e amministrare la tassa di smaltimento anticipata sostiene in relazione all'esenzione dalla tassa e all'attività di organo di notifica. Questa disposizione corrisponde alla prassi attuale ed è appropriata, in quanto gli oneri che l'organizzazione si assume a seguito dell'esenzione della tassa sono sostenuti nell'interesse di questi fabbricanti. Di conseguenza, ora la partecipazione ai costi è menzionata esplicitamente come presupposto per l'esenzione dalla tassa.

Il numero 6.2 introduce ora per la TSA un importo minimo pari a 3 centesimi per ogni batteria, ossia per ciascun pezzo. L'ammontare della tassa è definito nell'ordinanza del DATEC sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile (RS 814.670.1) come importo in franchi per chilogrammo di batterie soggette a tassa. Se partendo da questi importi si calcolano le tasse al pezzo per i singoli tipi di batterie, per quelle molto piccole e leggere possono risultare importi troppo bassi per coprire i costi di smaltimento. Pertanto occorre ora introdurre un importo minimo di 0,03 franchi per batteria. Per le batterie molto leggere ciò comporta uno scostamento dall'importo massimo di 7 franchi per chilogrammo definito al punto 6.2 capoverso 1. L'importo minimo di 0,03 franchi per batteria dovrà in seguito essere inserito nell'ordinanza del DATEC sull'ammontare della tassa di smaltimento anticipata per pile mediante opportuna revisione.

Al numero 6.3 capoverso 2 è sancito l'obbligo di notifica da parte dei fabbricanti esentati dal pagamento della TSA. Questo obbligo comprende in particolare la notifica della quantità di pile immesse sul mercato con l'indicazione dei tipi e del loro tenore di sostanze nocive. Ora viene stabilito che l'organizzazione privata incaricata di amministrare la TSA funge anche da organo di notifica per i fabbricanti esentati dal relativo pagamento. Con

questa disposizione si riducono al minimo gli oneri amministrativi del settore e i costi (un solo organo di notifica).

3.13 Disposizioni particolari concernenti i metalli

Allegato 2.16 numero 1bis, numero 5.1, numero 5.3, numero 5.5 capoversi 1-2, numero 7 capoversi 2-4

Il progetto di modifica dell'allegato 2.16 comprende nuove prescrizioni concernenti i prodotti in pelle contenenti cromo e un aggiornamento della lista UE dei componenti per veicoli contenenti metalli pesanti ammessi nei veicoli, compresa la possibilità che questo aggiornamento possa essere effettuato in futuro a livello d'ufficio.

Cromo(VI) nei prodotti in pelle

In rapporto alla frequenza dei casi di sensibilizzazione, il cromo (VI) è uno dei principali allergeni ed è classificato come sensibilizzante cutaneo secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008²⁸.

Sebbene nella lavorazione delle pelli i composti del cromo non vengano utilizzati direttamente per la conciatura, in alcuni processi di concia vengono tuttavia impiegati composti di cromo (III) per favorire la reticolazione delle subunità del collagene, al fine di aumentare la stabilità dimensionale del cuoio nonché la sua resistenza all'azione meccanica e al calore. A dipendenza delle condizioni, durante il processo di concia si possono formare nel cuoio composti del cromo VI mediante l'ossidazione dei composti del cromo III. In una presa di posizione concernente il cromo VI nel cuoio, l'istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR)²⁹ si rifà a uno studio nel quale è stata rilevata la presenza di cromo esavalente in oltre la metà dei prodotti in pelle esaminati e in un sesto dei campioni la concentrazione di cromo VI è risultata addirittura superiore a 10 mg per kg di pelle.

Nell'ambito della valutazione dei rischi nell'UE, è stato dimostrato che il cromo VI contenuto nel cuoio o negli articoli in cuoio costituisce un rischio per la salute umana. Un contatto della cute con articoli in cuoio contenenti cromo VI può determinare nuovi casi di sensibilizzazione. Nei soggetti già sensibilizzati, tale contatto può provocare una risposta allergica anche a concentrazioni inferiori rispetto a quelle necessarie all'induzione di detta sensibilizzazione. Di conseguenza a livello europeo sono state ritenute necessarie e opportune misure per la riduzione dei rischi.

Con il regolamento (UE) n. 301/2014³⁰ viene introdotto, con effetto dal 1° maggio 2015, un divieto di immissione in virtù del quale non possono essere immessi sul mercato articoli

²⁸ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

²⁹ BfR empfiehlt, Allergie auslösendes Chrom (VI) in Lederprodukten streng zu begrenzen (Stellungnahme Nr. 017/2007 des BfR, 15 settembre 2006, aggiornata il 24 maggio 2007, disponibile soltanto in tedesco).

³⁰ Regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione del 25 marzo 2014 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la

in cuoio e articoli con parti in cuoio contenenti cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg (0,0003 % in peso) rispetto al peso totale secco del cuoio. Per motivi di applicabilità e di proporzionalità, il divieto non si applica agli articoli in cuoio o a quelli con parti in cuoio che erano già nella fase di uso finale prima del 1° maggio 2015 (mercato dell'usato).

La soglia di 3 mg/kg (0,0003 % in peso) corrisponde all'attuale limite di determinazione del metodo della norma EN ISO 17075. Sebbene questa soglia sia superiore al «*lowest observed adverse effect level* (LOAEL)», il comitato per la valutazione dei rischi ritiene che essa dovrebbe consentire di ridurre circa l'80 per cento nuovi casi di dermatite allergica dovuta al contatto con oggetti contenenti cuoio.

Lo stato della tecnica consente già di fabbricare prodotti esenti da o con un contenuto inferiore di cromo VI. Da un lato sono disponibili sostanze alternative per la concia (p. es. sali di alluminio, glutaraldeide o sostanze vegetali). Dall'altro, per i casi in cui non è possibile rinunciare ai composti del cromo III, sono disponibili metodi che consentono di controllare e ridurre al minimo il conseguente tenore di cromo VI durante la concia. Questi metodi sono già applicati nello SEE.

In considerazione dei summenzionati rischi derivanti dai prodotti in pelle contenenti cromo e al fine di prevenire altri casi di sensibilizzazione in Svizzera, il progetto di modifica dell'allegato 2.16 ORRPChim contiene un nuovo numero 1^{bis} con il quale viene introdotto un apposito divieto di immettere sul mercato prodotti in pelle contenenti cromo, se questi entrano in contatto con la pelle al momento del loro uso.

Lo scopo è tutelare i consumatori e i lavoratori da esposizioni al cromo VI derivanti dall'uso di prodotti in pelle. Così come nell'UE, è previsto un periodo di transizione (1° settembre 2016) per consentire la vendita dei prodotti in pelle già immessi nella catena di distribuzione. Il divieto non si applica agli articoli in pelle o a quelli con parti in pelle che erano già nella fase di uso finale prima del 1° settembre 2016 (mercato dell'usato).

Metalli pesanti negli autoveicoli

Con riferimento al diritto dell'UE, viene aggiornato l'elenco dei materiali e dei componenti degli autoveicoli che possono ancora contenere metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente) in deroga al divieto generale. Come già avviene per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (cfr. n. 6 allegato 2.18), viene inoltre proposto di poter effettuare in futuro questo aggiornamento tramite un'ordinanza d'ufficio. Il previsto nuovo numero 5.5 attribuisce all'UFAM la competenza di designare la versione contestualmente in vigore dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE. L'allegato elenca per determinati materiali e componenti il relativo campo d'impiego e, se definito, il termine di scadenza della deroga; inoltre menziona i materiali e i componenti da etichettare o rendere identificabili.

Secondo una nota nell'allegato II, i nuovi pezzi di ricambio per gli autoveicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003 – data dell'entrata in vigore delle disposizioni nell'UE – sono generalmente esclusi dai divieti concernenti le sostanze. Questo principio concernente i pezzi di ricambio si applica di norma anche ai materiali e ai componenti che dopo

valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda i composti del cromo VI, GU L 90 del 26.3.2014, pag. 1.

il 1° luglio 2013 non possono più essere impiegati nella produzione di autoveicoli. Con l'aggiornamento dell'allegato II, l'UE riporta ora esplicitamente nella colonna «Ambito di applicazione della deroga» della relativa tabella se l'immissione sul mercato come pezzo di ricambio di un materiale o di un componente contenente metalli pesanti è ammessa (a tempo indeterminato). La nuova versione dell'attuale numero 5.3 capoversi 1 e 2, che diventa il numero 5.3 capoverso 1, tiene conto della fattispecie descritta³¹.

I materiali e i componenti che secondo l'allegato II della direttiva 2000/53/CE possono essere installati nei veicoli fino a una determinata data continuano a essere disciplinati nelle disposizioni transitorie di cui al numero 7. Di particolare rilevanza pratica per la gestione delle scorte d'importazione è la precisazione nel numero 7 capoverso 3, secondo la quale i veicoli che sono stati messi sul mercato nello SEE in modo legale entro un determinato giorno di riferimento possono essere importati in Svizzera anche dopo tale data.

Le modifiche al numero 5.1 non hanno effetti materiali: uniformano soltanto la modalità di citazione degli atti giuridici europei nell'ordinanza.

3.14 Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Allegato 2.18 numero 3 capoverso 1 lettera c

Secondo il numero 6 capoverso 1 lettera b, l'UFAM è autorizzato ad adeguare alla versione contestualmente in vigore gli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE (direttiva RoHS), che disciplinano le deroghe ai divieti concernenti i metalli pesanti nei componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dal punto di vista formale questi adeguamenti sono effettuati mediante un'ordinanza d'ufficio nella quale vengono adeguate le note a piè di pagina nei rispettivi numeri. Affinché l'UFAM possa esercitare questa competenza, occorre inserire una nota a piè di pagina (ora mancante) alla direttiva RoHS menzionata al numero 3 capoverso 1 lettera c.

3.15 Rimandi nell'ORRPChim ad altri atti normativi della legislazione sui prodotti chimici

A seguito della nuova versione delle disposizioni transitorie di cui al numero 7 dell'allegato 2.16 si rende necessario modificare i rimandi nei due seguenti allegati dell'ORRPChim:

- allegato 2.8 numero 3 capoverso 3;
- allegato 2.16 numero 3 capoverso 5.

³¹ Poiché in Svizzera le disposizioni concernenti i metalli pesanti non sono entrate in vigore il 1° luglio 2003 come nell'UE, bensì il 1° agosto 2006 nel quadro della revisione totale della legislazione sui prodotti chimici, l'impiego illimitato di pezzi di ricambio in Svizzera si applica ai veicoli la cui prima immissione sul mercato è antecedente al 1° agosto 2006. Se nell'allegato II del regolamento 2000/53 CE il termine di scadenza di un materiale o componente originale è antecedente al 1° agosto 2006, in Svizzera si applica per la sua immissione sul mercato come pezzo di ricambio il numero 5.3 capoverso 1 lettera b (cfr. n. 5.5 cpv. 2 del progetto di modifica dell'allegato 2.15).

In vari punti vi sono rimandi all'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11), attualmente oggetto di revisione totale. Di conseguenza, occorre adeguare complessivamente nove rimandi dell'ORRPChim. Ne sono interessati i seguenti articoli e allegati:

- articolo 16 capoverso 2 (disposizioni esecutive particolari);
- articolo 21 (confidenzialità dei dati e dello scambio di dati);
- allegato 1.17 numero 2 capoverso 1 lettera a e capoversi 3 e 8;
- allegato 1.17 numero 5 capoverso 2;
- allegato 2.1 numero 3 capoverso 4^{bis};
- allegato 2.1 numero 5 capoverso 1;
- allegato 2.2 numero 3 capoverso 4^{bis};
- allegato 2.2 numero 5 capoverso 1;
- allegato 2.4 numero 1.3 capoverso 5.

Nei due seguenti punti dell'ORRPChim si rimanda ai valori limite di concentrazione specifici dell'allegato VI parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) o ai valori limite di concentrazione della direttiva 199/45/CE (direttiva concernente i preparati pericolosi) che devono essere rispettati nel caso in cui nel regolamento CLP non sono definiti valori limite di concentrazione:

- allegato 1.10 numero 1 capoverso 1;
- allegato 1.17 numero 2 capoverso 1 lettera I.

Il testo degli allegati interessati può essere semplificato facendo ora riferimento ai valori limite secondo l'allegato I cifra 1.1.2.2 del regolamento CLP.

In due disposizioni dell'ORRPChim sono infine stralciati rimandi obsoleti all'ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12) concernenti gli obblighi di registrazione e di notifica per la ricerca e lo sviluppo:

- allegato 1.14 numero 2.3 capoverso 1;
- allegato 2.4 numero 6.

4 Ripercussioni

4.1 Economia

Le nuove restrizioni e i nuovi divieti sono nella maggior parte di carattere prettamente tecnico e finalizzati a settori specifici. Di conseguenza, le ripercussioni delle modifiche sono diverse da un settore all'altro. In generale si possono riassumere come segue.

- Oggi l'elettrolisi cloroalcalina praticata sin dalla fine del XIX secolo con la tecnica dell'amalgama di mercurio non è considerata la migliore tecnica disponibile e dovrà pertanto essere abbandonata a fine 2017 in sintonia con la legislazione dell'UE. Come migliore tecnica disponibile occorre considerare la tecnica di filtrazione a membrana utilizzata dal 1975. L'unico impianto in Svizzera che utilizza ancora la tecnica dell'amalgama di mercurio è entrato in funzione nel 1972. I gestori europei dell'impianto, che

appartengono all'associazione mantello EuroChlor unitamente al loro membro svizzero, sono inizialmente partiti dal presupposto che sarebbe stato possibile tenere in esercizio gli impianti ad amalgama fino al 2020. Poiché per pianificare e costruire un nuovo impianto occorrono due anni, il gestore dell'impianto svizzero è stato informato dall'UFAM già nel 2014 in merito al previsto termine di abbandono di fine 2017.

Rispetto alla tecnica dell'amalgama quella di filtrazione a membrana presenta chiari vantaggi energetici e di politica climatica, poiché per ciascuna tonnellata di cloro prodotta è possibile risparmiare 1 MWh (3,6 GJ) di energia. Il «tempo di ritorno energetico» di un impianto a membrana dipende dall'evoluzione del prezzo dell'energia elettrica e dai costi d'investimento per la conversione di un impianto che, in rapporto a una tonnellata di capacità nominale di produzione di cloro, sono più elevati per un impianto con capacità minore rispetto a un impianto con capacità maggiore. Questo tempo dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 anni.

- Secondo le stime sulle ripercussioni delle normative UE, oggi sono presenti sul mercato circa 100 sistemi a poliuretano bicomponente (sistemi PUR 2C) che in uno dei due componenti contengono composti di fenilmercurio come additivo. I costi per lo sviluppo dei sostituti variano da 10 000 a 15 000 euro o da 25 000 a 40 000 euro per i sistemi in cui i composti di fenilmercurio sono facilmente o difficilmente sostituibili. In termini assoluti si calcolano nell'UE costi unici fino a 3,4 milioni di euro³². In Svizzera non vengono né prodotti né importati composti di fenilmercurio per l'impiego come additivi. La lavorazione dei PUR 2C viene effettuata principalmente all'estero, per cui i PUR contenenti mercurio arrivano in Svizzera come componenti di prodotti finiti tramite l'importazione. Il loro prezzo subirà eventualmente un leggero aumento a causa della regolamentazione.
- In Svizzera non vengono prodotti termometri e sfigmomanometri contenenti mercurio. Le stime nell'UE presumono per questi dispositivi di misura un calo annuo delle vendite del 5 per cento. Le alternative sono costituite dai termometri e dagli sfigmomanometri elettronici nonché dagli sfigmomanometri aneroidi. I calcoli effettuati nell'UE con il metodo delle annualità nell'ambito delle stime sulle ripercussioni delle normative dimostrano che un termometro elettronico costa 3,50 franchi in più di un termometro a mercurio. I costi supplementari per gli sfigmomanometri variano da 11 a 14,50 franchi per un dispositivo di misura elettronico o uno sfigmomanometro aneroide. In questi calcoli sono stati considerati i costi per l'acquisto, la manutenzione e lo smaltimento. Nell'UE i costi cumulati della regolamentazione (valore attuale netto 2015-2034) sono stimati a circa 9 milioni di euro per i termometri (con campo di misurazione della temperatura >200°C o risoluzione <0,1°C) e a circa 29 milioni di euro per gli sfigmomanometri. Per la Svizzera questi costi sono stimati rispettivamente a 200 000 e 600 000 franchi circa. Sulla base delle vigenti prescrizioni dell'ORRPChim si presume che le restrizioni concernenti i dispositivi di misura contenenti mercurio in vigore nell'UE da aprile 2014 siano già rispettate in Svizzera.
- Nel quadro della consultazione relativa alla modifica della direttiva 2066/66/CE sulle pile (COD 2012/0066) concernente un divieto degli accumulatori contenenti cadmio per

³² Sulla base di un valore attuale netto di 2,4 milioni di euro con un tasso di sconto del 4 % e dell'ipotesi che un sostituto sia commercializzato per 10 anni.

gli utensili elettrici, il Parlamento europeo ha chiesto, in aggiunta alla proposta della Commissione, l'abrogazione della deroga per le minipile contenenti mercurio, poiché oggi queste funzionano in modo sicuro anche senza mercurio. Questa richiesta è stata considerata nella direttiva 2013/56/UE approvata a fine 2013. L'unico produttore svizzero di minipile conferma che oggi è possibile fabbricare senza mercurio minipile di tutti i sistemi galvanici e di tutte le dimensioni che garantiscono in tutti i campi d'impiego la stessa affidabilità delle minipile contenenti mercurio. Il motivo per cui le minipile non si sarebbero ancora affermate su larga scala sarebbero i loro costi supplementari, pari al 10 per cento.

- Le celle alternative per accumulatori nichel-cadmio (celle NiCd) sono già oggi utilizzate ampiamente e con successo. Nell'UE si stima che il consumo di celle NiCd diminuirà di oltre il 50 per cento entro il 2025 anche senza una regolamentazione. Secondo i dati forniti dai produttori europei di utensili elettrici, il divieto di impiego delle celle NiCd comporterà per i fabbricanti investimenti unici pari a circa 33 milioni di euro. La Commissione europea indica che nel periodo 2016-2019 un utensile elettrico dotato di cella alternativa (litio-metallo idruro o ioni di litio) costerà tra i 0,4 e i 0,9 euro in più a seconda dell'alternativa selezionata.
- Nelle materie plastiche, soprattutto nella gomma, vengono impiegati come ammorbidenti oli diluenti derivati dalla raffinazione del petrolio oppure nerofumo (*carbon black*) come materiale di riempimento. A dipendenza del metodo di produzione, queste sostanze di partenza possono contenere elevate concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Per poter adempiere alla nuova restrizione prevista per il contenuto di IPA nelle materie plastiche destinate al grande pubblico, nel processo produttivo occorre impiegare oli diluenti o nerofumo esenti da IPA. I costi di queste sostanze alternative sono di 1,3-1,5 volte superiori a quelli delle materie prime tradizionali. Le ripercussioni finanziarie della normativa dovrebbero essere tuttavia trascurabili, in quanto la percentuale di materie plastiche ha di norma un valore finanziario ridotto rispetto al prodotto finale³³.
- La scelta di additivi chimici di processo adeguati e una gestione appropriata del processo di concia consentono di eseguire la concia delle pelli con sali di cromo III in modo tale da evitare la formazione di cloro VI, un sensibilizzante della pelle. I costi degli additivi chimici per la concia delle pelli sono pari a circa il 10 per cento dei costi di produzione totali. L'impiego di additivi chimici più appropriati comporta costi supplementari del 2-10 per cento. Di conseguenza, i costi supplementari per un articolo in pelle confezionato sono nettamente inferiori all'1 per cento. I costi a carico dei consumatori derivanti dalla limitazione della concentrazione di cromo VI nei prodotti in pelle sono stimati nell'UE a circa 100 milioni di euro all'anno, di cui 15 milioni al massimo sono imputabili ai costi per i prodotti chimici destinati alla concia nell'UE, 15 milioni per le analisi volte ad accertare il rispetto del limite di concentrazione per il cromo VI e circa 70 milioni dovuti ad aumenti dei prezzi di prodotti in pelle importati. A questi costi si contrappongono i benefici derivanti dalla prevenzione delle allergie. Secondo le stime sulle ripercussioni del disciplinamento nell'UE, nel primo anno dopo l'entrata in vigore della nor-

³³ Un esempio pratico sono le manopole in gomma per i manubri delle biciclette.

mativa i costi e i benefici sono in equilibrio. Dopo 20 anni dall'introduzione della normativa, si stima che i vantaggi derivanti dalla prevenzione delle allergie ammonteranno a 400 milioni di euro. Non vi è alcun motivo per presumere che in Svizzera il rapporto costi-benefici della nuova normativa proposta non sia altrettanto vantaggioso.

- Per quanto concerne il divieto dell'1,4-diclorobenzene (1,4-DCB) nei disodorizzanti e nei deodoranti per l'ambiente, l'UE stima costi supplementari pari tra 1,4 e 5,2 milioni di euro. Quest'ultimo importo si fonda sull'ipotesi che gli acquirenti preferiscano i prodotti contenenti DCB e sono disposti a pagare un prezzo più elevato nonostante la disponibilità di prodotti alternativi meno costosi. Il consumo pro capite di 1,4-DCB nell'UE è di circa 1,6 g e dovrebbe essere nettamente superiore rispetto alla Svizzera. Secondo i dati disponibili nel registro pubblico dei prodotti chimici, nel recente passato sono stati tolti dal commercio molti prodotti contenenti DCB. Attualmente sono commercializzati al massimo tre disodorizzanti e deodoranti per l'ambiente contenenti DCB. Le ripercussioni della nuova normativa proposta sono pertanto ridotte.
- La sostanza ignifuga esabromociclododecano (HBCDD) non viene prodotta in Svizzera. Per contro, si utilizzano grandi quantità di preparati contenenti HBCDD per la fabbricazione di oggetti, in particolare di pannelli isolanti in EPS. Secondo la legislazione vigente ciò è possibile fino a fine agosto 2015. Con l'estensione del divieto all'importazione di oggetti contenenti HBCDD gli importatori svizzeri perdono un potenziale vantaggio competitivo.
- In Svizzera non vengono prodotte o impiegate cloroparaffine a catena breve (SCCP). Pertanto, i divieti di fabbricazione e d'impiego previsti dal diritto internazionale e dalla legislazione UE non hanno alcuna ripercussione pratica. Ciò vale anche per i divieti totali concernenti l'esaclorobutadiene (HCBd).

4.2 Confederazione e Cantoni

La quarta revisione dell'ORRPChim non comporta cambiamenti sostanziali dei compiti della Confederazione. I potenziali oneri supplementari previsti dal 2018 per l'elaborazione di domande di deroga per l'impiego di sostanze ausiliarie contenenti mercurio nei processi di produzione dovrebbero essere modesti. Dai rilevamenti effettuati dall'UFAM sull'uso del mercurio in Svizzera si delinea che le aziende che si avvarranno della possibilità di presentare una richiesta di deroga saranno molto poche, semmai ve ne saranno. Le modifiche apportate alle prescrizioni concernenti gli obblighi di notifica di impianti con sostanze «stabili nell'aria» rispecchiano quello che già accade nella prassi, ragione per cui non vi saranno in quest'ambito oneri supplementari né per la Confederazione né per l'ufficio svizzero delle notifiche incaricato dall'UFAM in accordo con i Cantoni, l'Associazione svizzera del freddo (ASF) e il gruppo promozionale svizzero per le termopompe (GSP). Altrettanto ridotto sarà l'onere per il rilascio di autorizzazioni d'esportazione per prodotti estinguenti che impoveriscono lo strato di ozono, sia perché il loro impiego si è ridotto fortemente, sia perché la procedura è consolidata e viene già applicata per l'esportazione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono in altri campi d'impiego.

La lista delle restrizioni e dei divieti, il cui rispetto deve essere verificato dai Cantoni, si allunga a causa delle nuove limitazioni proposte, che comportano un aumento degli oneri legati alla loro esecuzione.

5 Relazione con il diritto internazionale e il principio Cassis de Dijon

La stragrande maggioranza delle modifiche proposte nell'ambito della presente revisione dell'ORRPCchim mira ad adeguare le disposizioni svizzere al diritto europeo o alle convenzioni internazionali per evitare ostacoli al commercio e garantire in Svizzera un livello di protezione equivalente a quello dell'UE. Nel complesso sono previsti adeguamenti a nove regolamenti, direttive e decisioni dell'UE. I titoli degli atti normativi e dei documenti sono riportati nel capitolo 1 del presente rapporto esplicativo. Le ragioni delle novità introdotte a livello europeo, la relazione tra queste e il diritto svizzero vigente e le proposte di adeguamento sono illustrate in modo dettagliato nei capitoli relativi agli allegati dell'ORRPCchim che vengono modificati.

Le modifiche dell'allegato 1.7 ORRPCchim concernenti il mercurio, che non sono effettuate a seguito di atti legislativi dell'UE, riguardano in primo luogo le procedure esecutive di limitazioni d'impiego già in vigore e non disposizioni concernenti l'immissione sul mercato di mercurio. Anche nel settore dei prodotti disgelanti, per i quali non vi sono disposizioni armonizzate nell'UE, vengono modificate unicamente disposizioni di utilizzazione, consentendo applicazioni supplementari rispetto alla legislazione vigente.

Tutte le modifiche dell'ORRPCchim basate su motivazioni nazionali sono pertanto conformi alle direttive della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG, RS 946.51) e della relativa ordinanza d'attuazione, ossia l'ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE, RS 946.513.8).